
 AGENZIA DEL DEMANIO RUP: Arch. Armando Alfonso DEC: Arch. Massimiliano Menduto	AGENZIA DEL DEMANIO Direzione Regionale Emilia Romagna 051 640 0311 - Piazza Malpighi, 19, 40123 Bologna BO	PROGETTISTA RTP: Politecnica Ingegneria e Architettura, Archeol. Zabotti, Ing. Graniglia, Ing. Mathilde Amelie Prot
--	--	--

PROGETTO PFTE, progettazione definitiva ed esecutiva, DL, CSP e CSE oltre ai rilievi e le integrazioni alle indagini preliminari, per i lavori di miglioramento sismico del "Palazzo Rangoni Farnese"	STATO Stato di Progetto	TIPO DI EMISSIONE PROGETTO ESECUTIVO
---	-----------------------------------	--

SEDE PROGETTO Parma PR	SCALA	NUMERO PROGETTO CUP: G95D19000370001
----------------------------------	--------------	--



APPROVAZIONE COMMITTENTE	2	PLT		09.06.2023	PLT	09.06.2023	M. GOLDONI	09.06.2023
		A	1	PLT		23.05.2023	PLT	23.05.2023
B	0	PLT		04.2023	PLT	04.2023	M. GOLDONI	04.2023
C	REV	COMMENTI						
		DISEGNATO DA	DATA	CONTROLLATO DA	DATA	APPROVATO DA	DATA	

TITOLO DOCUMENTI GENERALI DOCUMENTI ECONOMICI E SPECIFICHE TECNICHE Capitolato speciale d'appalto - Parte amministrativa e schema di contratto	NUMERO DISEGNO PRD0019-ADM-PR0063001-XX-CP-Z-E00042	REV 2 09.06.2023
--	---	-------------------------------

INDICE

INDICE	1
CAPO 1. NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO	3
Art. 1. - Oggetto dell'appalto e definizioni.....	3
Art. 2. - Ammontare dell'appalto e importo del contratto.....	4
Art. 3. - Modalità di stipulazione del contratto.....	6
Art. 4. - Categorie dei lavori.....	6
Art. 5. - Categorie di lavorazioni omogenee, categorie contabili.....	7
CAPO 2 – DISCIPLINA CONTRATTUALE	9
Art. 6. - Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto.....	9
Art. 7. - Documenti che fanno parte del contratto.....	9
Art. 8. - Disposizioni particolari riguardanti l'appalto.....	10
Art. 9. - Modifiche dell'operatore economico appaltatore.....	10
Art. 10. - Rappresentante dell'appaltatore e domicilio; direttore di cantiere.....	10
Art. 11. - Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione.....	11
Art. 12. - Convenzioni in materia di valuta e termini.....	11
CAPO 3. TERMINI PER L'ESECUZIONE	13
Art. 13. - Consegna e inizio dei lavori.....	13
Art. 14. - Termini per l'ultimazione dei lavori.....	13
Art. 15. - Proroghe e differimenti.....	14
Art. 16. - Sospensioni ordinate dalla DL.....	14
Art. 17. - Sospensioni ordinate dal RUP.....	15
Art. 18. - Penali in caso di ritardo.....	15
Art. 19. - Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore.....	16
Art. 20. - Inderogabilità dei termini di esecuzione.....	17
Art. 21. - Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini.....	18
CAPO 4. CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI	19
Art. 22. - Lavori a misura.....	19
Art. 23. - Lavori a corpo.....	19
Art. 24. - Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d'opera.....	19
CAPO 5. DISCIPLINA ECONOMICA	20
Art. 25. - Anticipazione del prezzo.....	20
Art. 26. - Pagamenti in acconto.....	20
Art. 27. - Pagamenti a saldo.....	21
Art. 28. - Formalità e adempimenti ai quali sono subordinati i pagamenti.....	22
Art. 29. - Ritardo nei pagamenti delle rate di acconto e della rata di saldo.....	23
Art. 30. - Revisione dei prezzi.....	23
Art. 31. - Anticipazione del pagamento di taluni materiali.....	23
Art. 32. - Cessione del contratto e cessione dei crediti.....	23
CAPO 6. GARANZIE E ASSICURAZIONI	24
Art. 33. - Garanzia provvisoria.....	24
Art. 34. - Garanzia definitiva.....	24
Art. 35. - Riduzione delle garanzie.....	25
Art. 36. - Obblighi assicurativi a carico dell'appaltatore.....	25
CAPO 7. DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE	28

Servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria inerenti le attività di "Redazione del PFTE, progettazione definitiva ed esecutiva, Direzione dei lavori, Coordinamento della Sicurezza in fase progettuale ed esecutiva oltre ai rilievi e le integrazioni alle indagini preliminari, per i lavori di miglioramento sismico del "Palazzo Rangoni Farnese" Sede della Prefettura di Parma – Ufficio Territoriale del Governo - Strada Repubblica, 39 - Parma (Scheda PRD0019 e PRB0009/Parte), da eseguirsi con metodi di modellazione e gestione informativa (BIM) e con l'uso di materiali e tecniche a ridotto impatto ambientale.

Art. 37. -	Modifica del contratto e variazione dei lavori.....	28
Art. 38. -	Varianti per errori od omissioni progettuali.....	29
Art. 39. -	Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi	29
CAPO 8. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA		30
Art. 40. -	Adempimenti preliminari in materia di sicurezza.....	30
Art. 41. -	Norme di sicurezza generali e sicurezza nel cantiere	31
Art. 42. -	Piano di sicurezza e di coordinamento (PSC)	31
Art. 43. -	Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento	32
Art. 44. -	Piano operativo di sicurezza (POS).....	32
Art. 45. -	Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza	33
CAPO 9. DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO		34
Art. 46. -	Subappalto	34
Art. 47. -	Pagamento dei subappaltatori	34
CAPO 10. CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO		36
Art. 48. -	Contestazioni e riserve.....	36
Art. 49. -	Accordo bonario.....	37
Art. 50. -	Definizione delle controversie.....	38
Art. 51. -	Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera	38
Art. 52. -	Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC)	39
Art. 53. -	Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori	39
Art. 54. -	Gestione dei sinistri	41
CAPO 11. DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE		43
Art. 55. -	Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione.....	43
Art. 56. -	Termini per il collaudo	43
Art. 57. -	Presa in consegna dei lavori ultimati	43
Art. 58. -	Conformità agli standard sociali	44
CAPO 12. NORME FINALI		46
Art. 59. -	Oneri e obblighi a carico dell'appaltatore	46
Art. 60. -	Proprietà dei materiali di demolizione e rinvenimenti di valore.....	51
Art. 61. -	Utilizzo di materiali recuperati o riciclati	52
Art. 62. -	Terre e rocce da scavo	52
Art. 63. -	Custodia del cantiere	52
Art. 64. -	Cartello di cantiere.....	52
Art. 65. -	Esecuzione dei lavori in modalità BIM e Attività di restituzione as-built.....	52
Art. 66. -	Eventuale sopravvenuta inefficacia del contratto	53
Art. 67. -	Tracciabilità dei pagamenti.....	53
Art. 68. -	Disciplina antimafia	55
Art. 69. -	Spese contrattuali, imposte, tasse.....	55
ALLEGATO: SCHEMA DI CONTRATTO		56

CAPO 1. NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO

Art. 1. - Oggetto dell'appalto e definizioni

1. L'oggetto dell'appalto consiste nell'esecuzione di tutti i lavori e forniture necessari per la realizzazione dell'intervento di cui al comma 2.
2. L'intervento è così individuato:
 - a) denominazione conferita dalla Stazione appaltante:
MIGLIORAMENTO SISMICO DI PALAZZO RANGONI FARNESE, Sede della Prefettura di Parma – Ufficio Territoriale del Governo - Strada Repubblica, 39 - Parma (Scheda PRD0019 e PRB0009/Parte).
 - b) descrizione dell'intervento:
Il progetto ha come obiettivo principale il miglioramento sismico del complesso mirato al raggiungimento del maggior grado di sicurezza possibile, compatibilmente con le esigenze di tutela storico-architettoniche del bene, tramite la definizione degli interventi complessivi da eseguire in relazione al finanziamento disponibile.
 - c) ubicazione:
Strada della Repubblica, 39 (Parma)
3. Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal capitolato speciale d'appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati, dei quali l'appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza. Sono altresì compresi, senza ulteriori oneri per la Stazione appaltante, i miglioramenti e le previsioni migliorative e aggiuntive contenute nell'offerta tecnica presentata dall'appaltatore e recepite dalla Stazione appaltante.
4. L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi; trova sempre applicazione l'articolo 1374 del codice civile.
5. Anche ai fini dell'articolo 3, comma 5, della legge n. 136 del 2010 e dell'articolo 66, comma 4, sono stati acquisiti i seguenti codici:

Codice identificativo della gara (CIG)	Codice Unico di Progetto (CUP)
8663278B28	G95D19000370001

6. Nel presente Capitolato sono assunte le seguenti definizioni:
 - a) **Dlgs. 36/2023** : il decreto legislativo 31 marzo 2023, n.36;
 - b) **Decreto Semplificazioni**: il decreto- legge 16 luglio 2020 n.76 recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale" e successiva conversione in legge, con modificazioni, L.11 settembre 2020, n.120;
 - c) **Capitolato generale**: il capitolato generale d'appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, limitatamente agli articoli 1, 2, 3, 4, 6, 8, 16, 17, 18, 19, 27, 35 e 36;
 - d) **Decreto n. 81 del 2008**: il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
 - e) **Stazione appaltante**: il soggetto giuridico che indice l'appalto e che sottoscriverà il contratto;

Servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria inerenti le attività di "Redazione del PFTE, progettazione definitiva ed esecutiva, Direzione dei lavori, Coordinamento della Sicurezza in fase progettuale ed esecutiva oltre ai rilievi e le integrazioni alle indagini preliminari, per i lavori di miglioramento sismico del "Palazzo Rangoni Farnese" Sede della Prefettura di Parma – Ufficio Territoriale del Governo - Strada Repubblica, 39 - Parma (Scheda PRD0019 e PRB0009/Parte), da eseguirsi con metodi di modellazione e gestione informativa (BIM) e con l'uso di materiali e tecniche a ridotto impatto ambientale.

- f) **Appaltatore**: il soggetto giuridico (singolo, raggruppato o consorziato), comunque denominato ai sensi dell'articolo 65 del Dlgs. 36/2023 , che si è aggiudicato il contratto;
- g) **RUP**: Responsabile unico del progetto di cui agli articoli 15 e 114, comma 1, del Dlgs. 36/2023 ÷
- h) **DL**: l'ufficio di direzione dei lavori, titolare della direzione dei lavori, di cui è responsabile il direttore dei lavori, tecnico incaricato dalla Stazione appaltante, ai sensi dell'articolo 114, comma 2 e, in presenza di direttori operativi e assistenti di cantiere, commi 4 e 5, del Dlgs. 36/2023 , oltre che Regolamento di cui al decreto Min. delle Infrastrutture e dei Trasporti 7 marzo 2018, n. 49;
- i) **DURC**: il Documento unico di regolarità contributiva di cui all'Allegato II.10 del Dlgs. 36/2023 ;
- l) **SOA**: l'attestazione SOA che comprova la qualificazione per una o più categorie, nelle pertinenti classifiche, rilasciata da una Società Organismo di Attestazione, in applicazione dell'articolo 100, comma 7, del Dlgs. 36/2023 e dell'Allegato II.12 del Dlgs. 36/2023 ;
- m) **PSC**: il Piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008;
- n) **POS**: il Piano operativo di sicurezza di cui agli articoli 89, comma 1, lettera h) e 96, comma 1, lettera g), del Decreto n. 81 del 2001;
- o) **Costo del lavoro** (anche **CL**): il costo cumulato del personale impiegato, detto anche costo del lavoro, stimato dalla Stazione appaltante sulla base della contrattazione collettiva nazionale e della contrattazione integrativa, comprensivo degli oneri previdenziali e assicurativi, al netto delle spese generali e degli utili d'impresa, di cui agli articoli 41, comma 13e art. 110, comma 5, lett. d) del Dlgs. 36/2023 e all'articolo 26, comma 6, del Decreto n. 81 del 2008;
- p) **Costi di sicurezza aziendali** (anche **CS**): i costi che deve sostenere l'Appaltatore per l'adempimento alle misure di sicurezza aziendali, specifiche proprie dell'impresa, connesse direttamente alla propria attività lavorativa e remunerati all'interno del corrispettivo previsto per le singole lavorazioni, nonché per l'eliminazione o la riduzione dei rischi pervisti dal Documento di valutazione dei rischi e nel POS, di cui agli articoli 108, comma 9, e 110, comma 5, lettera c) del Dlgs. 36/2023 , nonché all'articolo 26, comma 3, quinto periodo e comma 6, del Decreto n. 81 del 2008;
- q) **Oneri di sicurezza** (anche **OS**): gli oneri per l'attuazione del PSC, relativi ai rischi da interferenza e ai rischi particolari del cantiere oggetto di intervento, di cui all'articolo 41, comma 14, del Dlgs. 36/2023 , nonché all'articolo 26, commi 3, primi quattro periodi, 3-ter e 5, del Decreto n. 81 del 2008 e al Capo 4 dell'allegato XV allo stesso Decreto n. 81; di norma individuati nella tabella "Stima dei costi della sicurezza" del Modello per la redazione del PSC allegato II al decreto interministeriale 9 settembre 2014 (in G.U.R.I n. 212 del 12 settembre 2014);
- r) **CSE**: il coordinatore per la salute e la sicurezza nei cantieri in fase di esecuzione di cui agli articoli 89, comma 1, lettera f) e 92 del Decreto n. 81 del 2008.

Art. 2. - Ammontare dell'appalto e importo del contratto

1. L'importo dell'appalto posto a base dell'affidamento è definito dalla seguente tabella:

OPERE A MISURA		
	Importo lavori (soggetto a ribasso) al netto dei	Costi della manodopera (non soggetti a ribasso)

Servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria inerenti le attività di "Redazione del PFTE, progettazione definitiva ed esecutiva, Direzione dei lavori, Coordinamento della Sicurezza in fase progettuale ed esecutiva oltre ai rilievi e le integrazioni alle indagini preliminari, per i lavori di miglioramento sismico del "Palazzo Rangoni Farnese" Sede della Prefettura di Parma – Ufficio Territoriale del Governo - Strada Repubblica, 39 - Parma (Scheda PRD0019 e PRB0009/Parte), da eseguirsi con metodi di modellazione e gestione informativa (BIM) e con l'uso di materiali e tecniche a ridotto impatto ambientale.

		costi della manodopera descritti nella tabella di fianco	
A1.1	E.22 Opere architettoniche	632.683,02 €	230.536,25 €
A1.2	S.04 Strutture	540.360,25 €	487.267,46 €
OPERE A CORPO			
		Importo lavori (soggetto a ribasso) al netto dei costi della manodopera descritti nella tabella di fianco	Costi della manodopera (non soggetti a ribasso)
A1.3	IA.02 Impianti Meccanici	235.496,52 €	78.912,71 €
A1.4	IA.04 Impianti Elettrici	315.631,77 €	124.046,34 €
TOTALE IMPORTO OPERE			
		Importo lavori al netto dei costi della manodopera (soggetto a ribasso)	Costi della manodopera (non soggetti a ribasso)
A1	Subtotale importo opere (A1.1+A1.2+A1.3+A1.4)	1.724.171,56 €	920.762,76 €
		Totale	
Totale importo opere (A1.1+A1.2+A1.3+A1.4)		2.644.934,32 €	
A2	Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	212.262,85 €	

Ai fini della verifica prevista dall'art. 110 del Dlgs 36/2023 l'importo relativo ai costi della manodopera è pari a **920.762,76 €** (vd. elaborato di progetto PRD0019-ADM-PR0063001-XX-CP-Z-E00041 «Quadro di incidenza della manodopera») e rientra nell'importo dei lavori non soggetto a ribasso.

2. L'importo contrattuale sarà costituito dalla somma dei seguenti importi, riportati nella tabella del comma 1:
 - a) importi ai quali è applicato il ribasso percentuale offerto dall'appaltatore in sede di gara: importo dei lavori a corpo e a misura di cui al punto A1 della tabella di cui al punto 1. che precede;
 - b) importi non soggetti ad alcun ribasso: importo degli Oneri di sicurezza (OS), come determinato dal punto A2 della tabella di cui al punto 1. che precede e i costi della manodopera esplicitati per ogni categoria di cui punti A1. della tabella.
3. Ai fini della determinazione della soglia di cui all'articolo 14 e all'articolo 48, comma 1, del Dlgs. 36/2023 e degli importi di classifica per la qualificazione di cui all'articolo 2 dell'Allegato II.12 del Dlgs. 36/2023, rileva l'importo riportato nella casella della tabella di cui al comma 1, in corrispondenza del rigo «T – IMPORTO TOTALE APPALTO (1+2)» e dell'ultima colonna «TOTALE».

Servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria inerenti le attività di "Redazione del PFTE, progettazione definitiva ed esecutiva, Direzione dei lavori, Coordinamento della Sicurezza in fase progettuale ed esecutiva oltre ai rilievi e le integrazioni alle indagini preliminari, per i lavori di miglioramento sismico del "Palazzo Rangoni Farnese" Sede della Prefettura di Parma – Ufficio Territoriale del Governo - Strada Repubblica, 39 - Parma (Scheda PRD0019 e PRB0009/Parte), da eseguirsi con metodi di modellazione e gestione informativa (BIM) e con l'uso di materiali e tecniche a ridotto impatto ambientale.

4. Le incidenze delle spese generali e dell'utile di impresa sui prezzi unitari e sugli importi di cui al comma 1 sono state stimate dalla Stazione appaltante nelle seguenti misure:

- a) incidenza delle spese generali (SG): 16 %;
- b) incidenza dell'Utile di impresa (UT): 10%.

Art. 3. - Modalità di stipulazione del contratto

Il contratto è stipulato "a corpo e a misura" ai sensi dell'Allegato I.1, dell'articolo 13, comma 6 del D.Lgs. 36/2023, e dell'art. 32, commi 6,7 e 8 dell'Allegato I.7 del D.Lgs. 36/2023.

- a) Lavori a corpo Euro 754.087,34 (comprensivi dei costi della manodopera)
- b) Lavori a misura Euro 1.890.846,98 (comprensivi dei costi della manodopera)
- c) Oneri della sicurezza (a corpo) Euro 212.262,85

TOTALE IMPORTO APPALTO Euro 2.857.197,17

1. L'importo della parte di lavori a corpo, di cui al comma 1, lettera a), come determinato in seguito all'offerta complessiva in sede di gara, resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti, per tali lavori, alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori.
2. L'importo del contratto può variare, in aumento o in diminuzione, esclusivamente per la parte di lavori di cui al comma 1, lettera b), previsti a misura negli atti progettuali e nella lista delle categorie di lavoro e forniture per l'esecuzione dell'appalto, in base alle quantità effettivamente eseguite, fermo restando i limiti di legge.
3. I prezzi dell'elenco prezzi unitari ai quali si applica il ribasso percentuale offerto dall'appaltatore in sede di gara, costituiscono l'«elenco dei prezzi unitari» da applicare alle singole quantità eseguite.
4. I prezzi contrattuali sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, se ammissibili ed ordinate o autorizzate.
5. I rapporti ed i vincoli negoziali si riferiscono agli importi come determinati ai sensi dell'articolo Art. 2, tenendo conto del ribasso offerto in sede di gara.
6. Il contratto è stipulato nelle forme previste dal Codice.

Art. 4. - Categorie dei lavori

1. Ai sensi dell'articolo 2 dell'Allegato II.12 del Dlgs. 36/2023, i lavori sono classificati nella categoria di opere generali «OG 2» - Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela.

Categoria	importo	classifica	%	tipologia della categoria di qualificazione	declaratoria
OG 2 <i>a misura</i>	1.670.925,56 €	III-bis	58,48%	CATEGORIA PREVALENTE	Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela
OG11 <i>a corpo</i>	821.936,77 €	III	28,77%	CATEGORIA SCORPORABILE a qualificazione obbligatoria	Impianti tecnologici
OS18-A <i>a misura</i>	364.334,84 €	II	12,75%	CATEGORIA SCORPORABILE a qualificazione obbligatoria	Componenti strutturali in acciaio

Servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria inerenti le attività di "Redazione del PFTE, progettazione definitiva ed esecutiva, Direzione dei lavori, Coordinamento della Sicurezza in fase progettuale ed esecutiva oltre ai rilievi e le integrazioni alle indagini preliminari, per i lavori di miglioramento sismico del "Palazzo Rangoni Farnese" Sede della Prefettura di Parma – Ufficio Territoriale del Governo - Strada Repubblica, 39 - Parma (Scheda PRD0019 e PRB0009/Parte), da eseguirsi con metodi di modellazione e gestione informativa (BIM) e con l'uso di materiali e tecniche a ridotto impatto ambientale.

Art. 5. - Categorie di lavorazioni omogenee, categorie contabili

1. Le categorie di lavorazioni omogenee di cui agli articolo 2 dell'Allegato II.12 del Dlgs. 36/2023, sono indicati nella seguente tabella:

Categoria	importo	classifica	%	tipologia della categoria di qualificazione	Declaratoria
OG 2 <i>a misura</i>	1.670.925,56 €	III-bis	58,48%	CATEGORIA PREVALENTE	Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela ...
OG11 <i>a corpo</i>	821.936,77 €	III	28,77%	CATEGORIA SCORPORABILE a qualificazione obbligatoria	Impianti tecnologici
OS18-A <i>a misura</i>	364.334,84 €	II	12,75%	CATEGORIA SCORPORABILE a qualificazione obbligatoria	Componenti strutturali in acciaio
TOTALE	2.857.197,17 €		100,00%		

3. Per gli impianti classificati al comma 2 dell'art. 1 del D.M. 22 gennaio 2008 n.37, vige l'obbligo di esecuzione da parte di installatori aventi i requisiti di cui agli articoli 3 e 4 del predetto D.M.

N.B. L'aggregazione delle categorie è stata effettuata considerando i seguenti importi (da CME), a cui sono stati aggiunti gli oneri della sicurezza in percentuale e in base all'incidenza di ciascuna categoria:

			<i>Importi in euro</i>			
<i>n.</i>	<i>categ.</i>	<i>Descrizione delle categorie (e sottocategorie disaggregate) di lavorazioni omogenee</i>	<i>Lavori «1» (L)</i>	<i>incidenza manodopera «2» (MO)</i>	<i>oneri sicurezza del PSC «3» (OS)</i>	<i>Totale «T = 1 + 2 + 3» (L + MO + OS)</i>
A MISURA						
1	OG 2	Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela ai sensi delle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali	€ 956.077,74	€ 597.145,04	€ 117.702,78	€ 1.670.925,56
2	OS 18-A	Componenti strutturali in acciaio	€ 216.965,53	€ 120.658,67	€ 26.710,64	€ 364.334,84
TOTALE A MISURA			€ 1.173.043,27	€ 717.803,71	€ 144.413,42	€ 2.035.260,40
A CORPO						
3	OG 11	Impianti tecnologici	€ 551.128,29	€ 202.959,05	€ 67.849,43	€ 821.936,77
TOTALE A CORPO			€ 551.128,29	€ 202.959,05	€ 67.849,43	€ 821.936,77
E	Prestazioni in economia contrattuali (i)					

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO – NORME AMMINISTRATIVE

AGENZIA DEL DEMANIO Direzione Regionale Emilia Romagna

Servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria inerenti le attività di "Redazione del PFTE, progettazione definitiva ed esecutiva, Direzione dei lavori, Coordinamento della Sicurezza in fase progettuale ed esecutiva oltre ai rilievi e le integrazioni alle indagini preliminari, per i lavori di miglioramento sismico del "Palazzo Rangoni Farnese" Sede della Prefettura di Parma – Ufficio Territoriale del Governo - Strada Repubblica, 39 - Parma (Scheda PRD0019 e PRB0009/Parte), da eseguirsi con metodi di modellazione e gestione informativa (BIM) e con l'uso di materiali e tecniche a ridotto impatto ambientale.

TOTALE GENERALE APPALTO	1.724.171,56 €	920.762,76 €	212.262,85 €	2.857.197,17 €
--------------------------------	-----------------------	---------------------	---------------------	-----------------------

CAPO 2 – DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art. 6. - Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto

1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.
2. In caso di norme del presente Capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari oppure all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.
3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del presente Capitolato speciale, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.
4. Ovunque nel presente Capitolato si preveda la presenza di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari, la relativa disciplina si applica anche agli appaltatori organizzati in aggregazioni tra imprese aderenti ad un contratto di rete e in G.E.I.E., nei limiti della compatibilità con tale forma organizzativa.
5. Eventuali clausole o indicazioni relative ai rapporti sinallagmatici tra la Stazione appaltante e l'appaltatore, riportate nelle relazioni o in altra documentazione integrante il progetto posto a base di gara, retrocedono rispetto a clausole o indicazioni previste nel presente Capitolato Speciale d'appalto.

Art. 7. - Documenti che fanno parte del contratto

1. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto, ancorché non materialmente allegati:
 - a) il Capitolato generale d'appalto, per quanto non in contrasto con il presente Capitolato speciale o non previsto da quest'ultimo;
 - b) il presente Capitolato speciale comprese le tabelle allegate allo stesso, con i limiti, per queste ultime, descritti nel seguito in relazione al loro valore indicativo;
 - c) tutti gli elaborati grafici e gli altri atti del progetto esecutivo, ad eccezione di quelli esplicitamente esclusi ai sensi del successivo comma 3;
 - d) l'elenco dei prezzi unitari come definito all'articolo 3.
 - e) il PSC parte integrante del progetto esecutivo;
 - f) il POS redatto ai sensi del decreto legislativo n. 81 del 2008;
 - g) il cronoprogramma di cui all'articolo 15 dell'Allegato II.18 del dlgs 36/2023;
 - h) le polizze di garanzia di cui agli articoli 33 e 34 del presente Capitolato;
 - i) il computo metrico e il computo metrico estimativo di cui all'articolo 18 comma 1 del dlgs 36/2023 ;
 - J) specifica metodologica per l'esecuzione lavori BIMSM-ESE.
2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:
 - a) il Dlgs. 36/2023;
 - b) il decreto legislativo n. 81 del 2008, con i relativi allegati.

- c) il Dlgs. 50/2016 per le parti ancora in vigore.
3. Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali:
- a) le tabelle di riepilogo dei lavori e la loro suddivisione per categorie omogenee, ancorché inserite e integranti il presente Capitolato speciale; esse hanno efficacia limitatamente ai fini dell'aggiudicazione per la determinazione dei requisiti speciali degli esecutori e ai fini della valutazione delle addizioni o diminuzioni dei lavori di cui all'articolo 120 del Dlgs. 36/2023;
 - b) le quantità delle singole voci elementari rilevabili dagli atti progettuali, e da qualsiasi altro loro allegato.

Art. 8. - Disposizioni particolari riguardanti l'appalto

1. La sottoscrizione del contratto da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.
2. L'appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi i lavori, che, come da apposito verbale sottoscritto col RUP, consentono l'immediata esecuzione dei lavori.

Art. 9. - Modifiche dell'operatore economico appaltatore

1. In caso di fallimento dell'appaltatore, o altra condizione di cui all'articolo 124, comma 1, del Dlgs. 36/2023, la Stazione appaltante si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dalla norma citata e dal comma 2 dello stesso articolo. Resta ferma, ove ammissibile, l'applicabilità della disciplina speciale di cui al medesimo articolo 110, commi 3, 4, 5, 6
2. Se l'esecutore è un raggruppamento temporaneo, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o di una impresa mandante trova applicazione l'allegato II.2 (Articolo 54, comma 2) del Dlgs. 36/2023. È sempre ammesso il recesso di una o più imprese raggruppate esclusivamente per esigenze organizzative del raggruppamento e sempre che le imprese rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori ancora da eseguire e purché il recesso non sia finalizzato ad eludere la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara.

Art. 10. - Rappresentante dell'appaltatore e domicilio; direttore di cantiere

1. L'appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all'articolo 2 del capitolato generale d'appalto; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.
2. L'appaltatore deve altresì comunicare, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 3 del capitolato generale d'appalto, le generalità delle persone autorizzate a riscuotere.
3. Se l'appaltatore non conduce direttamente i lavori, deve depositare presso la Stazione appaltante, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 4 del capitolato generale d'appalto, il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della Stazione appaltante. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, avente comprovata esperienza in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica

delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

4. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. La DL ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.
5. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persone di cui ai commi 2, 3 o 4, deve essere tempestivamente notificata alla Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso la Stazione appaltante del nuovo atto di mandato.

Art. 11. - Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione

1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel presente Capitolato speciale, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato.
2. Per quanto riguarda l'accettazione, la qualità e l'impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro provenienza e l'eventuale sostituzione di quest'ultimo, si applicano l'art. 6 del decreto 7 marzo 2018 n. 49 e gli articoli 16 e 17 del capitolato generale d'appalto.
3. L'appaltatore, sia per sé che per i propri fornitori, deve garantire che i materiali da costruzione utilizzati siano conformi al d.P.R. 21 aprile 1993, n. 246, alle norme e ai regolamenti nazionali ed europei vigenti.
4. L'appaltatore, sia per sé che per i propri eventuali subappaltatori, deve garantire che l'esecuzione delle opere sia conforme alle «Norme tecniche per le costruzioni» approvate con il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 17 gennaio 2018 e alla Circolare Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 21 gennaio 2019 n. 7.
5. Il progetto rientra nel campo di applicabilità del DM 23 giugno 2022 sui *Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi*. Pertanto tutti i requisiti da esso derivanti riferibili ai criteri ambientali minimi obbligatori sono da intendersi cogenti nell'ambito del presente appalto, ivi inclusi gli oneri e obblighi dell'Appaltatore riferibili alla fornitura di materiali e componenti edilizi e impiantistici e gestione del cantiere. Si rimanda al documento di progetto ADM-PR0238-XX-RT-C-EC0016 Relazione di valutazione dei criteri ambientali minimi per la verifica puntuale degli oneri dell'Appaltatore.

Art. 12. - Convenzioni in materia di valuta e termini

1. In tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante i valori in cifra assoluta si intendono in euro.
2. In tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante i valori in cifra assoluta, ove non diversamente specificato, si intendono I.V.A. esclusa.
3. Tutti i termini di cui al presente Capitolato speciale, se non diversamente stabilito nella singola disposizione,

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO – NORME AMMINISTRATIVE

AGENZIA DEL DEMANIO Direzione Regionale Emilia Romagna

Servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria inerenti le attività di "Redazione del PFTE, progettazione definitiva ed esecutiva, Direzione dei lavori, Coordinamento della Sicurezza in fase progettuale ed esecutiva oltre ai rilievi e le integrazioni alle indagini preliminari, per i lavori di miglioramento sismico del "Palazzo Rangoni Farnese" Sede della Prefettura di Parma – Ufficio Territoriale del Governo - Strada Repubblica, 39 - Parma (Scheda PRD0019 e PRB0009/Parte), da eseguirsi con metodi di modellazione e gestione informativa (BIM) e con l'uso di materiali e tecniche a ridotto impatto ambientale.

sono computati in conformità al Regolamento CEE 3 giugno 1971, n. 1182.

CAPO 3. TERMINI PER L'ESECUZIONE

Art. 13. - Consegna e inizio dei lavori

1. L'esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell'esecutore.
2. Qualora l'esecutore non si presenti, senza giustificato motivo, nel giorno fissato dal direttore dei lavori per la consegna, la stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione, oppure, di fissare una nuova data per la consegna, ferma restando la decorrenza del termine contrattuale dalla data della prima convocazione. Se è indetta una nuova procedura per l'affidamento del completamento dei lavori, l'appaltatore è escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata.
3. E' facoltà della Stazione appaltante procedere alla consegna dei lavori in via d'urgenza all'appaltatore anche nelle more della verifica dei requisiti di partecipazione dichiarati in sede di gara o nelle more della stipulazione formale del contratto d'appalto, ai sensi dell'articolo 17, del D.lgs. 36/2023; la DL provvede in via d'urgenza su autorizzazione del RUP e indica espressamente sul verbale le motivazioni che giustificano l'immediato avvio dei lavori, nonché le lavorazioni da iniziare immediatamente.
4. Il RUP accerta l'avvenuto adempimento degli obblighi di cui all'articolo 41 del presente capitolato prima della redazione del verbale di consegna di cui al comma 1 e ne comunica l'esito alla DL. La redazione del verbale di consegna è subordinata a tale positivo accertamento, in assenza del quale il verbale di consegna è inefficace e i lavori non possono essere iniziati.
5. Le disposizioni sulla consegna di cui al comma 2 del presente articolo, anche in via d'urgenza ai sensi del comma 3, si applicano anche alle singole consegne frazionate, in presenza di temporanea indisponibilità di aree ed immobili; in tal caso si provvede ogni volta alla compilazione di un verbale di consegna provvisorio e l'ultimo di questi costituisce verbale di consegna definitivo anche ai fini del computo dei termini per l'esecuzione, se non diversamente determinati. Il comma 2 si applica limitatamente alle singole parti consegnate, se l'urgenza è limitata all'esecuzione di alcune di esse.
6. Le disposizioni sulla consegna di cui al comma 2 del presente articolo, anche in via d'urgenza di cui al comma 3, si applicano anche nel caso si proceda a singole consegne frazionate. In tal caso si provvede ogni volta alla compilazione di un verbale di consegna e l'ultimo di questi costituisce verbale di consegna definitivo anche ai fini del computo dei termini per l'esecuzione, se non diversamente determinati.

Art. 14. - Termini per l'ultimazione dei lavori

1. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato in giorni 704 (settecentoquattro) naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.
2. Nel calcolo del tempo di cui al comma 1 è tenuto conto delle ferie contrattuali e delle ordinarie difficoltà e degli ordinari impedimenti in relazione agli andamenti stagionali e alle relative condizioni climatiche.
3. L'appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori che potrà fissare scadenze inderogabili per l'approntamento delle opere necessarie all'inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione appaltante oppure necessarie all'utilizzazione, prima della fine dei lavori e previa emissione del certificato di collaudo riferito alla sola parte funzionale delle opere.
4. Il termine per ultimare i lavori di cui al comma 1 è il valore posto a base di gara; il termine contrattuale vincolante è determinato applicando al termine di cui al comma 1 la riduzione percentuale in ragione

dell'offerta di ribasso sullo stesso termine, presentata dall'appaltatore in sede di gara; il cronoprogramma dei lavori di cui al comma 3 è automaticamente adeguato di conseguenza, in ogni sua fase, mediante una riduzione proporzionale di tutti i tempi previsti. Il programma esecutivo dei lavori di cui all'articolo 19 è redatto sulla base del termine contrattuale per ultimare i lavori, ridotto ai sensi del presente comma.

Art. 15. - Proroghe e differimenti

1. Se l'appaltatore, per causa a esso non imputabile, non è in grado di ultimare i lavori nel termine contrattuale di cui all'articolo 14, può chiedere la proroga, presentando apposita richiesta motivata almeno 45 (quarantacinque) giorni prima della scadenza del termine di cui al predetto articolo 14.
2. In deroga a quanto previsto al comma 1, la richiesta può essere presentata oltre il termine di cui al comma 1, purché prima della scadenza contrattuale, se le cause che hanno determinato la richiesta si sono verificate posteriormente; in questo caso la richiesta deve essere motivata anche in relazione alla specifica circostanza della tardività.
3. La richiesta è presentata alla DL, la quale la trasmette tempestivamente al RUP, corredata dal proprio parere; se la richiesta è presentata direttamente al RUP questi acquisisce tempestivamente il parere della DL.
4. La proroga è concessa o negata con provvedimento scritto del RUP entro 15 (quindici) dal ricevimento della richiesta; il RUP può prescindere dal parere della DL se questi non si esprime entro 5 (cinque) e può discostarsi dallo stesso parere; nel provvedimento è riportato il parere della DL se questo è difforme dalle conclusioni del RUP.
5. Nei casi di cui al comma 2 i termini di cui al comma 4 sono ridotti al minimo indispensabile; negli stessi casi se la proroga è concessa formalmente dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 14, essa ha effetto retroattivo a partire da tale ultimo termine.
6. La mancata determinazione del RUP entro i termini di cui ai commi 4 o 5 costituisce rigetto della richiesta.

Art. 16. - Sospensioni ordinate dalla DL

1. In caso di forza maggiore, condizioni climatologiche oggettivamente eccezionali od altre circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, la DL d'ufficio o su segnalazione dell'appaltatore può ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale sentito l'appaltatore; costituiscono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera nei casi previsti dall'articolo 120 del Dlgs. 36/2023 ; nessun indennizzo spetta all'appaltatore per le sospensioni di cui al presente articolo.
2. Il verbale di sospensione deve contenere:
 - a) le ragioni che abbiano determinato l'interruzione dei lavori;
 - b) lo stato di avanzamento dei lavori e delle opere la cui esecuzione rimanga interrotta, indicando le cautele adottate al fine della ripresa dell'intervento e della sua ultimazione senza eccessivi oneri;
 - c) la consistenza del personale impiegato e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere al momento della sospensione.
3. Il verbale di sospensione è controfirmato dall'appaltatore, deve pervenire al RUP entro il quinto giorno naturale successivo alla sua redazione e deve essere restituito controfirmato dallo stesso o dal suo delegato; se il RUP non si pronuncia entro 5 giorni dal ricevimento, il verbale si dà per riconosciuto e accettato dalla Stazione appaltante. Le contestazioni dell'esecutore in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte, a pena di decadenza, nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che la contestazione riguardi, nelle sospensioni inizialmente legittime, la sola durata, nel qual caso è sufficiente l'iscrizione della stessa

nel verbale di ripresa dei lavori; qualora l'esecutore non firmi i verbali deve farne espressa riserva sul registro di contabilità.

4. In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal RUP o sul quale si sia formata l'accettazione tacita; non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del RUP. Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al RUP, se il predetto verbale gli è stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione oppure reca una data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione.
5. Non appena cessate le cause della sospensione la DL redige il verbale di ripresa che, oltre a richiamare il precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni di effettiva sospensione e il conseguente nuovo termine contrattuale dei lavori differito di un numero di giorni pari all'accertata durata della sospensione. Il verbale di ripresa dei lavori è controfirmato dall'appaltatore e trasmesso al RUP; esso è efficace dalla data della comunicazione all'appaltatore.
6. Se la sospensione, o le sospensioni se più di una, durano per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista dall'articolo 14, o comunque superano 6 (sei) mesi complessivamente, l'appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; la Stazione appaltante può opporsi allo scioglimento del contratto ma, in tal caso, riconosce al medesimo la rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti, iscrivendoli nella documentazione contabile.
7. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche a sospensioni parziali e riprese parziali che abbiano per oggetto parti determinate dei lavori, da indicare nei relativi verbali; in tal caso il differimento dei termini contrattuali è pari ad un numero di giorni costituito dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra l'ammontare dei lavori sospesi e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il programma esecutivo dei lavori di cui all'articolo 19.

Art. 17. - Sospensioni ordinate dal RUP

1. Il RUP può ordinare la sospensione dei lavori per cause di pubblico interesse o particolare necessità; l'ordine è trasmesso contemporaneamente all'appaltatore e alla DL ed ha efficacia dalla data di emissione.
2. Lo stesso RUP determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di particolare necessità che lo hanno indotto ad ordinare di sospendere i lavori ed emette l'ordine di ripresa, trasmesso tempestivamente all'appaltatore e alla DL.
3. Agli ordini di sospensione e di ripresa emessi dal RUP si applicano le disposizioni dell'articolo 16 del presente capitolato, commi 2, 3, 5, 6 e 7, in materia di verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, in quanto compatibili.

Art. 18. - Penali in caso di ritardo

1. Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l'ultimazione dei lavori, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo viene applicata una penale pari al **1,00 per mille** dell'importo contrattuale.
2. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:
 - a) nell'inizio dei lavori rispetto alla data fissata dalla DL per la consegna degli stessi ai sensi dell'articolo 13;
 - b) nell'inizio dei lavori per mancata consegna o per inefficacia del verbale di consegna imputabili all'appaltatore che non abbia effettuato gli adempimenti prescritti dall'articolo 13, comma 4;
 - c) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dalla DL;

- d) nel rispetto dei termini imposti dalla DL per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati.
3. La penale irrogata ai sensi del comma 2, lettera a), è disapplicata se l'appaltatore, in seguito all'andamento imposto ai lavori, rispetta la prima soglia temporale successiva fissata nel programma esecutivo di cui all'articolo 19.
 4. La penale di cui al comma 2, lettera b) e lettera d), è applicata all'importo dei lavori ancora da eseguire; la penale di cui al comma 2, lettera c) è applicata all'importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.
 5. Tutte le fattispecie di ritardi sono segnalate tempestivamente e dettagliatamente al RUP da parte della DL, immediatamente al verificarsi della relativa condizione, con la relativa quantificazione temporale; sulla base delle predette indicazioni le penali sono applicate in sede di conto finale ai fini della verifica in sede di collaudo.
 6. L'importo complessivo delle penali determinate ai sensi dei commi 1 e 2 non può superare il 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale; se i ritardi sono tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione l'articolo 21, in materia di risoluzione del contratto.
 7. L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

Art. 19. - Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore

1. Ai sensi dell'articolo 32 dell'Allegato I.7 del dlgs 36/2023, entro 10 (dieci) giorni dalla stipula del contratto, e comunque prima dell'inizio dei lavori, l'appaltatore predispone e consegna alla DL un proprio programma esecutivo dei lavori nel rispetto del cronoprogramma e dell'ordine di esecuzione dei sotto-cantieri riportato al comma 4 del presente articolo, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma deve riportare per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dalla DL, mediante apposizione di un visto, entro cinque giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la DL si sia pronunciata il programma esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte salve palesi illogicità o indicazioni erronee incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione.
2. Il programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore può essere modificato o integrato dalla Stazione appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare:
 - a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;
 - b) per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione appaltante;
 - c) per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o aziende controllate o partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale della Stazione appaltante;
 - d) per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;

- e) se è richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all'articolo 92, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il PSC, eventualmente integrato ed aggiornato.
4. I lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma, a corredo del progetto esecutivo, che la Stazione appaltante può modificare nelle condizioni di cui al comma 2, e secondo la suddivisione in sottocantieri di cui all'elaborato *Layout di cantiere* - PRD0019-ADM-PR0063001-XX-DR-H-E00804 - del progetto esecutivo.

L'ordine di esecuzione dei sottocantieri, è il seguente:

- 1) Sottocantiere 1;
- 2) Sottocantiere 2;
- 3) Sottocantiere 3;
- 4) Sottocantiere 4.

Art. 20. - Inderogabilità dei termini di esecuzione

1. Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:
 - a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
 - b) l'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dalla DL o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato;
 - c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla DL o espressamente approvati da questa;
 - d) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;
 - e) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal presente Capitolato speciale o dal capitolato generale d'appalto;
 - f) le eventuali controversie tra l'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati dall'appaltatore né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;
 - g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'appaltatore e il proprio personale dipendente;
 - h) le sospensioni disposte dalla Stazione appaltante, dalla DL, dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione o dal RUP per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere;
 - i) le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell'articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008, fino alla relativa revoca.
2. Non costituiscono altresì motivo di proroga o differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione i ritardi o gli inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con la Stazione

appaltante, se l'appaltatore non abbia tempestivamente denunciato per iscritto alla Stazione appaltante medesima le cause imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici.

3. Le cause di cui ai commi 1 e 2 non possono costituire motivo per la richiesta di proroghe di cui all'articolo 15, di sospensione dei lavori di cui all'articolo 16, per la disapplicazione delle penali di cui all'articolo 18, né possono costituire ostacolo all'eventuale risoluzione del Contratto ai sensi dell'articolo 21.

Art. 21. - Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini

1. L'eventuale ritardo imputabile all'appaltatore nel rispetto dei termini per l'ultimazione dei lavori superiore a 45 (quarantacinque) giorni naturali consecutivi produce la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione;
2. Sono dovuti dall'appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei lavori affidato a terzi. Per il risarcimento di tali danni la Stazione appaltante può trattenere qualunque somma maturata a credito dell'appaltatore in ragione dei lavori eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria ed in ogni agire per le ulteriori somme dovute.

CAPO 4. CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI

Art. 22. - Lavori a misura

1. La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo le specificazioni date nelle norme del capitolato speciale e nell'enunciazione delle singole voci in elenco; in caso diverso si utilizzano le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in loco, senza che l'appaltatore possa far valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantità realmente poste in opera.
2. Variazioni in aumento dimensionali di qualsiasi genere non rispondenti ai disegni di progetto non sono riconosciuti nella valutazione dei lavori a misura se non saranno stati preventivamente autorizzati dal direttore dei lavori.
3. Il compenso per l'esecuzione degli eventuali lavori a misura comprende ogni spesa occorrente per consegnare l'opera compiuta alle condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale e secondo gli atti della perizia di variante.
4. La contabilizzazione delle opere e delle forniture è effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi unitari netti desunti dall'elenco dei prezzi unitari di cui all'articolo Art. 3, comma 2, ultimo periodo.
5. La contabilizzazione degli oneri di sicurezza, determinati nella tabella di cui all'articolo Art. 2, comma 1, per la parte a misura viene effettuata sulla base dei prezzi di cui all'elenco allegato al capitolato speciale, con le quantità rilevabili ai sensi del presente articolo.

Art. 23. - Lavori a corpo

1. La valutazione del lavoro a corpo è effettuata secondo le specificazioni date nell'enunciazione e nella descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato progettuale; il corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori.
2. Nel corrispettivo per l'esecuzione dei lavori a corpo s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente capitolato e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le regole dell'arte.

Art. 24. - Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d'opera

1. Non sono valutati i manufatti e i materiali a piè d'opera, ancorché accettati dalla DL.

CAPO 5. DISCIPLINA ECONOMICA

Art. 25. - Anticipazione del prezzo

1. Ai sensi dell'articolo 125, comma 1, del Dlgs. 36/2023, è dovuta all'appaltatore una somma, a titolo di anticipazione, pari al 20% (venti per cento) dell'importo del contratto, da erogare dopo la sottoscrizione del contratto medesimo ed entro 15 (quindici) giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori accertata dal RUP. È consentita anche nel caso di consegna in via d'urgenza dei lavori.
2. L'anticipazione è compensata mediante trattenuta sull'importo di ogni certificato di pagamento, di un importo percentuale pari alla percentuale dell'anticipazione a titolo di graduale recupero della medesima; in ogni caso all'ultimazione dei lavori l'importo dell'anticipazione deve essere compensato integralmente.
3. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione. In tale ipotesi, la Stazione procede all'escussione della fideiussione di cui al comma seguente, salvo che l'appaltatore provveda direttamente con risorse proprie.
4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 28, l'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla prestazione, da parte dell'appaltatore, di apposita garanzia, alle seguenti condizioni:
 - a) importo garantito almeno pari all'anticipazione, eventualmente maggiorato dell'I.V.A. all'aliquota di legge se previsto, maggiorato altresì del tasso legale di interesse applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa in base al cronoprogramma dei lavori;
 - b) la garanzia può essere ridotta gradualmente in corso d'opera, in proporzione alle quote di anticipazione recuperate in occasione del pagamento dei singoli stati di avanzamento, fino all'integrale compensazione;
 - c) la garanzia deve essere prestata mediante presentazione di atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico n. 193/2022.

Art. 26. - Pagamenti in acconto

1. Le rate di acconto sono dovute ogni qualvolta l'importo dei lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi degli articoli 22, 23, 24 e 25, raggiungono un importo non inferiore a € 200.000,00 (euro duecentomila), come risultante dal Registro di contabilità e dallo Stato di avanzamento lavori.
2. La somma ammessa al pagamento è costituita dall'importo progressivo determinato nella documentazione di cui al comma 1:
 - a) al netto del ribasso d'asta contrattuale applicato agli elementi di costo come previsto all'articolo 2, comma 3;
 - b) incrementato della quota relativa degli oneri di sicurezza previsti nella tabella di cui all'articolo 5 colonna OS;
 - c) al netto della ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), a garanzia dell'osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, ai sensi dell'articolo 20, comma 5 bis, del Correttivo, da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale;
 - d) al netto dell'importo degli stati di avanzamento precedenti;

e) incrementato della quota relativa ai costi della manodopera.

3. Entro 45 (quarantacinque) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1:

a) la DL redige la contabilità ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, ai sensi dell'articolo 14 del D.M. 7 marzo 2018 n.49, che deve recare la dicitura: «*lavori a tutto il*» con l'indicazione della data di chiusura;

b) il RUP emette il conseguente certificato di pagamento, entro il termine di sette giorni dall'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori, che deve riportare esplicitamente il riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori di cui alla lettera a), con l'indicazione della data di emissione. Sul certificato di pagamento è operata la ritenuta per la compensazione dell'anticipazione ai sensi dell'articolo 26, comma 2.

4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 29, la Stazione appaltante provvede a corrispondere l'importo del certificato di pagamento entro i successivi 30 (trenta) giorni, mediante emissione dell'apposito mandato e alla successiva erogazione a favore dell'appaltatore ai sensi dell'articolo 185 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

5. Se i lavori rimangono sospesi per un periodo superiore a 45 (quarantacinque) giorni, per cause non dipendenti dall'appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 1.

6. In deroga alla previsione del comma 1, se i lavori eseguiti raggiungono un importo pari o superiore al 90% (novanta per cento) dell'importo contrattuale, può essere emesso uno stato di avanzamento per un importo inferiore a quello minimo previsto allo stesso comma 1, ma non superiore al 95% (novantacinque per cento) dell'importo contrattuale. L'importo residuo dei lavori è contabilizzato nel conto finale e liquidato ai sensi dell'articolo 28. Per importo contrattuale si intende l'importo del contratto originario eventualmente adeguato in base all'importo degli atti di sottomissione approvati.

Art. 27. - Pagamenti a saldo

1. Il conto finale dei lavori è redatto entro 45 (quarantacinque) giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale; è sottoscritto dalla DL e trasmesso al RUP; col conto finale è accertato e proposto l'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è subordinata all'emissione del certificato di cui al comma e alle condizioni di cui al comma 4.

2. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall'appaltatore, su richiesta del RUP, entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni; se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il RUP formula in ogni caso una sua relazione al conto finale.

3. All'esito positivo del collaudo e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dall'emissione dei relativi certificati, il RUP rilascia il certificato di pagamento relativo alla rata di saldo; il pagamento è effettuato nel termine di trenta giorni decorrenti dall'esito positivo del collaudo salvo che sia espressamente concordato nel contratto un diverso termine, comunque non superiore a sessanta giorni e purché ciò sia oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche.

4. Il decorso del termine fissato dalla legge per il compimento delle operazioni di collaudo, ferme restando le responsabilità eventualmente accertate a carico dell'esecutore dal collaudo stesso, determina l'estinzione di diritto della garanzia fideiussoria relativa alla cauzione.

5. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

Servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria inerenti le attività di "Redazione del PFTE, progettazione definitiva ed esecutiva, Direzione dei lavori, Coordinamento della Sicurezza in fase progettuale ed esecutiva oltre ai rilievi e le integrazioni alle indagini preliminari, per i lavori di miglioramento sismico del "Palazzo Rangoni Farnese" Sede della Prefettura di Parma – Ufficio Territoriale del Governo - Strada Repubblica, 39 - Parma (Scheda PRD0019 e PRB0009/Parte), da eseguirsi con metodi di modellazione e gestione informativa (BIM) e con l'uso di materiali e tecniche a ridotto impatto ambientale.

6. Ai sensi dell'art. 27 dell'Allegato II.14 al dlgs 36/2023, si procede, previa costituzione della garanzia fideiussoria, al pagamento della rata di saldo non oltre il sessantesimo giorno dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio ovvero del certificato di regolare esecuzione. La garanzia fideiussoria è costituita nei termini e alle condizioni che seguono:
 - a) un importo garantito almeno pari all'importo della rata di saldo, maggiorato dell'I.V.A. all'aliquota di legge, maggiorato altresì del tasso legale di interesse applicato al periodo di due anni;
 - b) efficacia dalla data di erogazione della rata di saldo con estinzione due anni dopo l'emissione del certificato di collaudo;
 - c) prestata con atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o con polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico n. 193/2022
7. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione appaltante entro 24 (ventiquattro) mesi dall'ultimazione dei lavori riconosciuta e accettata.
8. L'appaltatore e la DL devono utilizzare la massima diligenza e professionalità, nonché improntare il proprio comportamento a buona fede, al fine di evidenziare tempestivamente i vizi e i difetti riscontrabili nonché le misure da adottare per il loro rimedio.

Art. 28. - Formalità e adempimenti ai quali sono subordinati i pagamenti

1. Ogni pagamento è subordinato alla presentazione alla Stazione appaltante della pertinente fattura fiscale, contenente i riferimenti al corrispettivo oggetto del pagamento ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 3 aprile 2013, n. 55.
2. Ogni pagamento è altresì subordinato:
 - a) all'acquisizione del DURC dell'appaltatore e degli eventuali subappaltatori, ai sensi dell'articolo 53, comma 2; ai sensi dell'articolo 31, comma 7, della legge n. 98 del 2013, il titolo di pagamento deve essere corredato dagli estremi del DURC;
 - b) agli adempimenti di cui all'articolo 47 in favore dei subappaltatori e subcontraenti, se sono stati stipulati contratti di subappalto o subcontratti di cui allo stesso articolo;
 - c) all'ottemperanza alle prescrizioni di cui all'articolo 67 in materia di tracciabilità dei pagamenti;
 - d) ai sensi dell'articolo 48-bis del d.P.R. n. 602 del 1973, introdotto dall'articolo 2, comma 9, della legge n. 286 del 2006, all'accertamento, da parte della Stazione appaltante, che il beneficiario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno all'importo da corrispondere con le modalità di cui al d.m. 18 gennaio 2008, n. 40. In caso di inadempimento accertato, il pagamento è sospeso e la circostanza è segnalata all'agente della riscossione competente per territorio.
3. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore, dei subappaltatori o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nel cantiere, il RUP invita per iscritto il soggetto inadempiente, e in ogni caso l'appaltatore, a provvedere entro 15 (quindici) giorni. Decorso infruttuosamente tale termine senza che sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta, la Stazione appaltante provvede alla liquidazione del certificato di pagamento trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dal personale dipendente, ai fini di cui all'articolo 52, comma 2.

4. In caso di RTI, ai sensi dell'art. 21 DPR n. 633/1972, come interpretato dall'Agenzia delle Entrate nel principio di diritto n. 17 del 17/12/2018, la fatturazione nei confronti della Stazione Appaltante costituisce un obbligo a carico di ogni operatore economico facente parte del raggruppamento per la quota delle prestazioni da ciascuno eseguita. Il mandato conferito da parte delle mandanti non produce il trasferimento della titolarità del diritto di credito, che permane in capo alle mandanti medesime.

Art. 29. - Ritardo nei pagamenti delle rate di acconto e della rata di saldo

1. Ai sensi dell'art. 4, comma 1 del D. Lgs 9 ottobre 2002 n. 231, gli interessi moratori decorrono, senza che sia necessaria la costituzione in mora, dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento.
2. In caso di ritardo nel pagamento della rata di acconto rispetto al termine stabilito all'articolo 26 , comma 4, per causa imputabile alla Stazione appaltante, sulle somme dovute decorrono gli interessi moratori.
3. Il pagamento degli interessi avviene d'ufficio in occasione del pagamento, in acconto o a saldo, immediatamente successivo, senza necessità di domande o riserve; il pagamento dei predetti interessi prevale sul pagamento delle somme a titolo di esecuzione dei lavori.
4. E' facoltà dell'appaltatore, trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, oppure nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il 50% (cinquanta per cento) dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, rifiutando di adempiere alle proprie obbligazioni se la Stazione appaltante non provveda contemporaneamente al pagamento integrale di quanto maturato; in alternativa, è facoltà dell'appaltatore, previa costituzione in mora della Stazione appaltante, promuovere il giudizio per la dichiarazione di risoluzione del contratto, trascorsi 60 (sessanta) giorni dalla data della predetta costituzione in mora.
5. In caso di ritardo nel pagamento della rata di saldo rispetto al termine stabilito all'articolo 27 , comma 3, per causa imputabile alla Stazione appaltante, sulle somme dovute decorrono gli interessi moratori di cui al comma 1.

Art. 30. - Revisione dei prezzi

Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determina una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo dei lavori superiore al cinque per cento, dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire.

Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi, si utilizzano gli indici sintetici elaborati dall'ISTAT relativamente ai costi di costruzione.

Art. 31. - Anticipazione del pagamento di taluni materiali

1. Non è prevista l'anticipazione del pagamento sui materiali o su parte di essi.

Art. 32. - Cessione del contratto e cessione dei crediti

2. E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.
3. E' ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 120, comma 12, del Dlgs. 36/2023 e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia e che il contratto di cessione, stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, sia notificato alla Stazione appaltante in originale o in copia autenticata, prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal RUP.

CAPO 6. GARANZIE E ASSICURAZIONI

Art. 33. - Garanzia provvisoria

La presente è una procedura che per importo è inferiore alle soglie europee, per cui la garanzia provvisoria non è richiesta, ai sensi dell'art. 53, comma 1, del Codice non ricorrendo particolari esigenze che ne giustificano la richiesta.

Art. 34. - Garanzia definitiva

1. Ai sensi dell'articolo 117, comma 1, del Dlgs. 36/2023 , è richiesta una garanzia definitiva a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione, pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale; se il ribasso offerto dall'aggiudicatario è superiore al 10% (dieci per cento), la garanzia è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% (dieci per cento); se il ribasso offerto è superiore al 20% (venti per cento), l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura percentuale.
2. La garanzia è prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da un'impresa bancaria o assicurativa, o da un intermediario finanziario autorizzato nelle forme di cui all'art. 106, comma 3, del Dlgs. 36/2023 nelle parti in vigore; in conformità allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico n. 193/2022, eventualmente integrata dalla clausola esplicita di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile se previsto, in conformità all'articolo 103, commi 7,8 e 9, del Dlgs. 36/2023 . La garanzia è presentata alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto, anche limitatamente alla scheda tecnica.
3. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito; lo svincolo è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.
4. La garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 20% (venti per cento), cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di collaudo; lo svincolo e l'estinzione avvengono di diritto, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.
5. La Stazione appaltante può avvalersi della garanzia, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori da eseguirsi d'ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l'appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'appaltatore di proporre azione innanzi l'autorità giudiziaria ordinaria.
6. La garanzia è tempestivamente reintegrata nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 1 e 3 se, in corso d'opera, è stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione appaltante; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell'importo originario.
7. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario la garanzia è prestata dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati con responsabilità solidale ai sensi del combinato disposto degli articoli 68, comma9, e 117, comma 13, del Dlgs. 36/2023 .
8. Ai sensi dell'articolo 117, comma 6, del Dlgs. 36/2023 , la mancata costituzione della garanzia di cui al

comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'articolo 34 da parte della Stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

Art. 35. - Riduzione delle garanzie

1. Ai sensi dell'articolo 106, comma 8, del Dlgs. 36/2023 , come richiamato anche dall'articolo 117, comma 1, settimo periodo, del Dlgs. 36/2023 , l'importo della garanzia provvisoria di cui all'articolo 33 e l'importo della garanzia definitiva di cui all'articolo 34 sono ridotti:
 - a) del 50% (cinquanta per cento) per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie europea UNI CEI ISO 9001:2015, di cui all'articolo 4 dell'Allegato II.12 del dlgs 36/2023. La certificazione deve essere stata emessa per il settore IAF28 e per le categorie di pertinenza, attestata dalla SOA o rilasciata da un organismo accreditato da ACCREDIA o da altro organismo estero che abbia ottenuto il mutuo riconoscimento dallo IAF (International Accreditation Forum);
 - b) del 30% (trenta per cento) per i concorrenti in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, oppure del 20% (venti per cento) per i concorrenti in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001;
 - c) del 15% (quindici per cento) per i concorrenti che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067.
2. Le riduzioni di cui al comma 1 sono tra loro cumulabili, ad eccezione della riduzione di cui alla lettera a) che è cumulabile solo in relazione ad una delle due fattispecie alternative ivi previste.
3. Le riduzioni di cui al comma 1, sono accordate anche in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti:
 - a) di tipo orizzontale, se le condizioni sono comprovate da tutte le imprese raggruppate o consorziate;
 - b) di tipo verticale, per le quote di incidenza delle lavorazioni appartenenti alle categorie assunte integralmente da imprese in raggruppamento per le quali sono comprovate le pertinenti condizioni; il beneficio non è frazionabile tra imprese che assumono lavorazioni appartenenti alla medesima categoria.
4. Il possesso del requisito di cui al comma 1 è comprovato dall'annotazione in calce alla attestazione SOA ai sensi dell'Articolo 4, comma 3, dell'Allegato II.18 del dlgs 36/2023.
5. In deroga al comma 5, in caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario, il possesso del requisito di cui al comma 1 può essere comprovato da separata certificazione di cui al comma 1 se l'impresa, in relazione allo specifico appalto e in ragione dell'importo dei lavori che dichiara di assumere, non è tenuta al possesso della certificazione del sistema di qualità in quanto assuntrice di lavori per i quali è sufficiente l'attestazione SOA in classifica II.

Art. 36. - Obblighi assicurativi a carico dell'appaltatore

1. Ai sensi dell'articolo 117, comma 10, del Dlgs. 36/2023 , l'appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto e in ogni caso almeno 10 (dieci) giorni prima della data prevista per la consegna dei lavori ai sensi dell'articolo 13, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per

Servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria inerenti le attività di "Redazione del PFTE, progettazione definitiva ed esecutiva, Direzione dei lavori, Coordinamento della Sicurezza in fase progettuale ed esecutiva oltre ai rilievi e le integrazioni alle indagini preliminari, per i lavori di miglioramento sismico del "Palazzo Rangoni Farnese" Sede della Prefettura di Parma – Ufficio Territoriale del Governo - Strada Repubblica, 39 - Parma (Scheda PRD0019 e PRB0009/Parte), da eseguirsi con metodi di modellazione e gestione informativa (BIM) e con l'uso di materiali e tecniche a ridotto impatto ambientale.

danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.

2. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di collaudo e comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; in caso di emissione del certificato di collaudo per parti determinate dell'opera, la garanzia cessa per quelle parti e resta efficace per le parti non ancora collaudate; a tal fine l'utilizzo da parte della Stazione appaltante secondo la destinazione equivale, ai soli effetti della copertura assicurativa, ad emissione del certificato di collaudo. Il premio è stabilito in misura unica e indivisibile per le coperture di cui ai commi 3 e 4. Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore fino ai successivi due mesi e devono essere prestate in conformità allo specifico schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico n. 193/2022.
3. La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore; tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.) e deve:
 - a) prevedere una somma assicurata non inferiore all'importo del contratto, così distinta:
 - partita 1) per le opere oggetto del contratto: importo del contratto stesso, al netto degli importi di cui alle partite 2) e 3),
 - partita 2) per le opere preesistenti: euro 1.000.000,00
 - partita 3) per demolizioni e sgomberi: euro 500.000,00
 - b) essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori aggiuntivi affidati a qualsiasi titolo all'appaltatore.
4. La garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore ad euro 1.000.000,00.
5. Se il contratto di assicurazione prevede importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste condizioni non sono opponibili alla Stazione appaltante.
6. Le garanzie di cui ai commi 3 e 4, prestate dall'appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Se l'appaltatore è un raggruppamento temporaneo o un consorzio ordinario, giusto il regime delle responsabilità solidale disciplinato dall'articolo 68, comma 9, del Dlgs. 36/2023, la garanzia assicurativa è prestata dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati o consorziati. Nel caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di tipo verticale di cui all'Allegato II.12 del Dlgs. 36/2023, le imprese mandanti assuntrici delle lavorazioni appartenenti alle categorie scorporabili, possono presentare apposite garanzie assicurative "pro quota" in relazione ai lavori da esse assunti.
7. Ai sensi dell'articolo 117, comma 10, quinto periodo, del Dlgs. 36/2023, le garanzie di cui al comma 3, limitatamente alla lettera a), partita 1), e al comma 4, sono estese fino a 12 (dodici) mesi dopo la data dell'emissione del certificato di collaudo provvisorio/di regolare esecuzione; a tale scopo:
 - a) l'estensione deve risultare dalla polizza assicurativa in conformità allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico n. 193/2022;
 - b) l'assicurazione copre i danni dovuti a causa risalente al periodo di esecuzione o dovuti a fatto dell'appaltatore nelle operazioni di manutenzione previste tra gli obblighi del contratto d'appalto;

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO – NORME AMMINISTRATIVE

AGENZIA DEL DEMANIO Direzione Regionale Emilia Romagna

Servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria inerenti le attività di "Redazione del PFTE, progettazione definitiva ed esecutiva, Direzione dei lavori, Coordinamento della Sicurezza in fase progettuale ed esecutiva oltre ai rilievi e le integrazioni alle indagini preliminari, per i lavori di miglioramento sismico del "Palazzo Rangoni Farnese" Sede della Prefettura di Parma – Ufficio Territoriale del Governo - Strada Repubblica, 39 - Parma (Scheda PRD0019 e PRB0009/Parte), da eseguirsi con metodi di modellazione e gestione informativa (BIM) e con l'uso di materiali e tecniche a ridotto impatto ambientale.

c) restano ferme le condizioni di cui ai commi 5 e 6.

8. Nell'ipotesi di consegna dei lavori sotto riserva di legge, copia della polizza di cui al presente articolo (C.A.R) deve essere consegnata dall'impresa appaltatrice almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori, ai sensi dell'art.117 comma 10 del D.Lgs. 36/2023e s.m.i.

CAPO 7. DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE

Art. 37. - Modifica del contratto e variazione dei lavori

1. La possibilità di introdurre modifiche del contratto d'appalto, nonché varianti in corso d'opera, è disciplinata dall'art. 120 del dlgs 36/2023. Spetta alla DL, accertata la sussistenza delle condizioni tutte previste dalla predetta disposizione normativa, proporre al RUP, con apposita relazione motivata, l'approvazione di una perizia suppletiva e/o di variante. La stazione appaltante, sulla base delle valutazioni espresse a riguardo dal RUP, provvederà alla successiva approvazione della predetta perizia.
2. Non possono essere introdotte, nel rispetto dei principi "di concorrenza e di parità di condizioni", variazioni di carattere "sostanziale" cioè variazioni, rispetto alle previsioni del progetto approvato, tali da poter influire, se fossero state conosciute, sulle offerte presentate dagli altri concorrenti in sede di gara o da consentire la presentazione di offerte anche da parte di altri operatori economici.
- 2 bis) Non sono considerate sostanziali, fermi restando i limiti derivanti dalle somme a disposizione del quadro economico e dalle previsioni di cui alle lettere a) b) e c) del comma 6 dell'art. 120 del Codice, le modifiche al progetto proposte dalla stazione appaltante ovvero dall'appaltatore con le quali, nel rispetto della funzionalità dell'opera:
 - a) si assicurino risparmi, rispetto alle previsioni iniziali, da utilizzare in compensazione per far fronte alle variazioni in aumento dei costi delle lavorazioni;
 - b) si realizzino soluzioni equivalenti o migliorative in termini economici, tecnici o di tempi di ultimazione dell'opera.
3. Non sono considerati varianti ai sensi del comma 1 gli interventi disposti dalla DL per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 10% (dieci per cento) dell'importo delle categorie di lavoro dell'appalto, come individuate nella tabella di cui all'articolo 4, e che non comportino un aumento dell'importo del contratto stipulato.
4. Nel caso in cui in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione delle ulteriori opere alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto e la perizia di variante e/o suppletiva è accompagnata da un atto di sottomissione dell'appaltatore. Nel caso, invece, di eccedenza rispetto a tale limite, la perizia è accompagnata da un atto aggiuntivo al contratto principale, sottoscritto dall'appaltatore per accettazione. Ai fini della determinazione del quinto, l'importo dell'appalto è formato dalla somma risultante dal contratto originario, aumentato dell'importo degli atti di sottomissione e degli atti aggiuntivi per varianti già intervenute, nonché dell'ammontare degli importi, diversi da quelli a titolo risarcitorio, eventualmente riconosciuti all'esecutore ai sensi degli articoli 210 e 212 del Dlgs. 36/2023 . La stazione appaltante può inoltre disporre varianti in diminuzione nel limite del quinto dell'importo del contratto. L'esercizio di tale facoltà deve essere comunicato all'appaltatore tempestivamente e comunque prima del raggiungimento del quarto quinto dell'importo contrattuale, in tal caso nulla spetta all'appaltatore a titolo di indennizzo.
5. La variante deve comprendere, ove ritenuto necessario dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, l'adeguamento del PSC di cui all'articolo 42 , con i relativi costi non assoggettati a ribasso, e con i conseguenti adempimenti di cui all'articolo 43 , nonché l'adeguamento dei POS di cui all'articolo 44 .
6. Se la variante comporta la sospensione dei lavori in applicazione di provvedimenti assunti dall'Autorità Giudiziaria sia ordinaria che amministrativa, anche in seguito alla segnalazione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 16 e 17.

Art. 38. - Varianti per errori od omissioni progettuali

Secondo le previsioni del Codice.

Art. 39. - Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi

1. Le eventuali variazioni sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi di cui all'elenco prezzi contrattuale come determinati ai sensi dell'articolo 41 COMMA 13 Dlgs. 36/2023.
2. Se tra i prezzi di cui all'elenco prezzi contrattuale di cui al comma 1, non sono previsti prezzi per i lavori e le prestazioni di nuova introduzione, si procede alla formazione di nuovi prezzi in contraddittorio tra la Stazione appaltante e l'appaltatore, mediante apposito verbale di concordamento sottoscritto dalle parti e approvato dal RUP;
3. I nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali sono valutati
 - a. desumendoli dal prezzario della stazione appaltante o dal prezzario di cui all'art. 41 comma 13 del Codice, ove esistenti;
 - b. raggugliandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi nel contratto;
 - c. quando sia impossibile l'assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove analisi effettuate avendo a riferimento i prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell'offerta, attraverso un contraddittorio tra il Direttore dei Lavori e l'impresa affidataria, e approvati dal RUP.
4. Ove da tali calcoli risultino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, i prezzi prima di essere ammessi nella contabilità dei lavori sono approvati dalla stazione appaltante, su proposta del RUP.
5. Se l'impresa affidataria non accetta i nuovi prezzi così determinati e approvati, la stazione appaltante può ingiungergli l'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilità; ove l'impresa affidataria non iscriva riserva negli atti contabili, i prezzi si intendono definitivamente accettati.

CAPO 8. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Art. 40. - Adempimenti preliminari in materia di sicurezza

1. Ai sensi dell'articolo 90, comma 9, e dell'allegato XVII al Decreto n. 81 del 2008, l'appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, entro il termine prescritto da quest'ultima con apposita richiesta o, in assenza di questa, entro 30 giorni dall'aggiudicazione definitiva e comunque prima della redazione del verbale di consegna dei lavori se questi sono iniziati nelle more della stipula del contratto:
 - a) una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili;
 - b) una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;
 - c) il certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, in corso di validità, oppure, in alternativa, ai fini dell'acquisizione d'ufficio, l'indicazione della propria esatta ragione sociale, numeri di codice fiscale e di partita IVA, numero REA;
 - d) i dati necessari all'acquisizione d'ufficio del DURC, ai sensi dell'articolo 52, comma 2;
 - e) il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17, comma 1, lettera a), e 28, commi 1, 1-bis, 2 e 3, del Decreto n. 81 del 2008. Se l'impresa occupa fino a 10 lavoratori, ai sensi dell'articolo 29, comma 5, primo periodo, del Decreto n. 81 del 2008, la valutazione dei rischi è effettuata secondo le procedure standardizzate di cui al decreto interministeriale 30 novembre 2012 e successivi aggiornamenti;
 - f) una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui all'articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008.
2. Entro gli stessi termini di cui al comma 1, l'appaltatore deve trasmettere al CSE il nominativo e i recapiti del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione e del proprio Medico competente di cui rispettivamente all'articolo 31 e all'articolo 38 del Decreto n. 81 del 2008, nonché:
 - a) una dichiarazione di accettazione del PSC di cui all'articolo 43 qualora previsto, con le eventuali richieste di adeguamento di cui all'articolo 44;
 - b) il POS di ciascuna impresa operante in cantiere, fatto salvo l'eventuale differimento ai sensi dell'articolo 45.
3. Gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 devono essere assolti:
 - a) dall'appaltatore, comunque organizzato anche in forma aggregata, nonché, tramite questi, dai subappaltatori;
 - b) dal consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure dal consorzio stabile, di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c) e d), del Dlgs. 36/2023, se il consorzio intende eseguire i lavori direttamente con la propria organizzazione consortile;
 - c) dalla consorziata del consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure del consorzio stabile, che il consorzio ha indicato per l'esecuzione dei lavori ai sensi dell'articolo 68 del Dlgs. 36/2023, se il consorzio è privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori; se sono state individuate più imprese consorziate esecutrici dei lavori gli adempimenti devono essere assolti da tutte le imprese consorziate indicate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite di una di esse appositamente individuata, sempre che questa abbia espressamente accettato tale individuazione;

- d) da tutte le imprese raggruppate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell'impresa mandataria, se l'appaltatore è un raggruppamento temporaneo di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), del Dlgs. 36/2023 ; l'impresa affidataria, ai fini dell'articolo 89, comma 1, lettera i), del Decreto n. 81/2008 è individuata nella mandataria, come risultante dell'atto di mandato;
 - e) da tutte le imprese consorziate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell'impresa individuata con l'atto costitutivo o lo statuto del consorzio, se l'appaltatore è un consorzio ordinario di cui all'articolo 65, commi 2, lettera f), del Dlgs. 36/2023 ; l'impresa affidataria, ai fini dell'articolo 89, comma 1, lettera i), del Decreto n. 81/2008 è individuata con il predetto atto costitutivo o statuto del consorzio;
 - f) dai lavoratori autonomi che prestano la loro opera in cantiere.
4. Fermo restando quanto previsto all'articolo 46, comma 3, l'impresa affidataria comunica alla Stazione appaltante gli opportuni atti di delega di cui all'articolo 16 del decreto legislativo n. 81 del 2008.
5. L'appaltatore deve assolvere gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, anche nel corso dei lavori ogni qualvolta nel cantiere operi legittimamente un'impresa esecutrice o un lavoratore autonomo non previsti inizialmente.

Art. 41. - Norme di sicurezza generali e sicurezza nel cantiere

1. Anche ai sensi, ma non solo, dell'articolo 97, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008, l'appaltatore è obbligato:
- a) ad osservare le misure generali di tutela di cui agli articoli 15, 17, 18 e 19 del Decreto n. 81 del 2008 e all'allegato XIII allo stesso decreto nonché le altre disposizioni del medesimo decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere;
 - b) a rispettare e curare il pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene, nell'osservanza delle disposizioni degli articoli da 108 a 155 del Decreto n. 81 del 2008 e degli allegati XVII, XVIII, XIX, XX, XXII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV e XLI, allo stesso decreto;
 - c) a verificare costantemente la presenza di tutte le condizioni di sicurezza dei lavori affidati;
 - d) ad osservare le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere, in quanto non in contrasto con le disposizioni di cui al comma 1.
2. L'appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.
4. L'appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite secondo il criterio «incident and injury free».
5. L'appaltatore non può iniziare o continuare i lavori se è in difetto nell'applicazione di quanto stabilito all'articolo 40 , commi 1, 2 o 5, oppure agli articoli 42 43, 44, o 45 .

Art. 42. - Piano di sicurezza e di coordinamento (PSC)

1. L'appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il PSC qualora previsto e/o messo a disposizione da parte della Stazione appaltante, ai sensi dell'articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008, in conformità all'allegato XV, punti 1 e 2, allo stesso decreto, corredato dal computo metrico estimativo dei costi per la sicurezza di cui al punto 4 dello stesso allegato, determinati all'articolo 2, comma 2 , lettera b), del presente Capitolato speciale.
2. L'obbligo di cui al comma 1 è esteso altresì:

Servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria inerenti le attività di "Redazione del PFTE, progettazione definitiva ed esecutiva, Direzione dei lavori, Coordinamento della Sicurezza in fase progettuale ed esecutiva oltre ai rilievi e le integrazioni alle indagini preliminari, per i lavori di miglioramento sismico del "Palazzo Rangoni Farnese" Sede della Prefettura di Parma – Ufficio Territoriale del Governo - Strada Repubblica, 39 - Parma (Scheda PRD0019 e PRB0009/Parte), da eseguirsi con metodi di modellazione e gestione informativa (BIM) e con l'uso di materiali e tecniche a ridotto impatto ambientale.

- a) alle eventuali modifiche e integrazioni disposte autonomamente dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione in seguito a sostanziali variazioni alle condizioni di sicurezza sopravvenute alla precedente versione del PSC;
 - b) alle eventuali modifiche e integrazioni approvate o accettate dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione ai sensi dell'articolo 44.
3. Se prima della stipulazione del contratto (a seguito di aggiudicazione ad un raggruppamento temporaneo di imprese) oppure nel corso dei lavori (a seguito di autorizzazione al subappalto o di subentro di impresa ad altra impresa raggruppata estromessa ai sensi dell'articolo 68 del Dlgs. 36/2023) si verifica una variazione delle imprese che devono operare in cantiere, il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione deve provvedere tempestivamente:
- a) ad adeguare il PSC, se necessario;
 - b) ad acquisire i POS delle nuove imprese.

Art. 43. - Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento

1. L'appaltatore può presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al PSC, nei seguenti casi:
 - a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie oppure quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;
 - b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel PSC, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.
2. L'appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull'accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per l'appaltatore.
3. Se entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell'appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi, il coordinatore per la sicurezza non si pronuncia:
 - a) nei casi di cui al comma 1, lettera a), le proposte si intendono accolte; l'eventuale accoglimento esplicito o tacito delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni in aumento o adeguamenti in aumento dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo;
 - b) nei casi di cui al comma 1, lettera b), le proposte si intendono accolte se non comportano variazioni in aumento o adeguamenti in aumento dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo, diversamente si intendono rigettate.
4. Nei casi di cui al comma 1, lettera b), nel solo caso di accoglimento esplicito, se le modificazioni e integrazioni comportano maggiori costi per l'appaltatore, debitamente provati e documentati, e se la Stazione appaltante riconosce tale maggiore onerosità, trova applicazione la disciplina delle varianti.

Art. 44. - Piano operativo di sicurezza (POS)

1. L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare alla DL o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un POS per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il POS, redatto ai sensi dell'articolo 89, comma 1, lettera h), del Decreto n. 81 del 2008 e del punto 3.2 dell'allegato XV al predetto decreto, comprende il documento di valutazione dei rischi

di cui agli articoli 28 e 29 del citato Decreto n. 81 del 2008, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.

2. Il POS deve essere redatto da ciascuna impresa operante nel cantiere e consegnato alla stazione appaltante, per il tramite dell'appaltatore, prima dell'inizio dei lavori per i quali esso è redatto.
3. Ai sensi dell'articolo 119, comma 7 del Dlgs. 36/2023 , l'appaltatore è tenuto ad acquisire i POS redatti dalle imprese subappaltatrici di cui all'articolo 46 comma 4 del presente Capitolato speciale, nonché a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici POS compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore. In ogni caso trova applicazione quanto previsto dall'articolo 40 , comma 4.
4. Ai sensi dell'articolo 96, comma 1-bis, del Decreto n. 81 del 2008, il POS non è necessario per gli operatori che si limitano a fornire materiali o attrezzature; restano fermi per i predetti operatori gli obblighi di cui all'articolo 26 del citato Decreto n. 81 del 2008.
5. Il POS, fermi restando i maggiori contenuti relativi alla specificità delle singole imprese e delle singole lavorazioni, deve avere in ogni caso i contenuti minimi previsti dall'allegato I al decreto interministeriale 9 settembre 2014 (pubblicato sulla G.U. n. 212 del 12 settembre 2014); esso costituisce piano complementare di dettaglio del PSC di cui all'articolo 42 .

Art. 45. - Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza

1. L'appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del Decreto n. 81 del 2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli da 88 a 104 e agli allegati da XVI a XXV dello stesso decreto.
2. I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità all'allegato XV al Decreto n. 81 del 2008, nonché alla migliore letteratura tecnica in materia.
3. L'appaltatore è obbligato a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta della Stazione appaltante o del coordinatore, l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L'appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di imprese detto obbligo incombe all'impresa mandataria; in caso di consorzio stabile o di consorzio di cooperative o di imprese artigiane tale obbligo incombe al consorzio. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.
4. Il PSC e il POS (o i POS se più di uno) formano parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.
5. Ai sensi dell'articolo 119, comma 15 del Dlgs. 36/2023 , l'appaltatore è solidalmente responsabile con i subappaltatori per gli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza.
6. Nel caso di pericolo grave ed imminente per i lavoratori, il direttore dei lavori e/o il responsabile del progetto/responsabile dei lavori provvederà a sospendere le lavorazioni pericolose, disponendone la ripresa solo dopo la comunicazione scritta degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate. La durata di eventuali sospensioni dei lavori dovute ad inosservanza dell'appaltatore delle norme in materia di sicurezza non comporterà proroga dei termini di ultimazione previsti dal contratto.

CAPO 9. DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

Art. 46. - Subappalto

1. Il subappalto è consentito ai limiti ed alle condizioni previste dall'art. 119 del D.lgs. 36/2023.
2. Il contratto non può essere ceduto e non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti.
3. Il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione delle parti da subappaltare il subappalto è vietato.
4. L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Art. 47. - Pagamento dei subappaltatori

1. La Stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti e l'appaltatore è obbligato a trasmettere alla stessa Stazione appaltante, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate, pena la sospensione dei successivi pagamenti. La stessa disciplina si applica in relazione alle somme dovute agli esecutori in subcontratto di forniture le cui prestazioni sono pagate in base allo stato di avanzamento lavori o allo stato di avanzamento forniture. Ai sensi dell'articolo 119, comma 11, del Dlgs. 36/2023, in deroga a quanto previsto al primo periodo, la Stazione appaltante provvede a corrispondere direttamente ai subappaltatori e ai cottimisti, ai prestatori di servizi ed ai fornitori di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:
 - a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa come definita all'Allegato I.1 Articolo 1 comma 1, lettera o) del Dlgs. 36/2023 ;
 - b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;
 - c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.
2. Qualora la Stazione appaltante debba provvedere al pagamento diretto dei subappaltatori ecc., l'appaltatore è obbligato a trasmettere alla Stazione appaltante, tempestivamente e comunque entro 20 (venti) giorni dall'emissione di ciascun stato di avanzamento lavori, una comunicazione che indichi la parte dei lavori eseguiti dai subappaltatori, specificando i relativi importi e la proposta motivata di pagamento. I pagamenti al subappaltatore sono subordinati:
 - a) all'acquisizione del DURC del subappaltatore, ai sensi dell'articolo 52, comma 2;
 - b) agli accertamenti e all'acquisizione delle dichiarazioni di cui all'articolo 28, comma 2, lettere c) e d), del presente Capitolato speciale d'appalto, relative al subappaltatore;
 - b) all'acquisizione delle dichiarazioni di cui all'articolo 28, comma 3, relative al subappaltatore;
 - c) all'ottemperanza alle prescrizioni di cui all'articolo 67 in materia di tracciabilità dei pagamenti;
 - d) alle limitazioni di cui agli articoli 51, comma 2 e 52, comma 4;
 - e) alla presentazione alla Stazione appaltante di fattura fiscale, secondo quanto previsto dal precedente articolo 28, comma 1;
 - f) all'assenza di contestazioni da parte della DL, del RUP o del CSE relative a lavorazioni eseguite dallo stesso subappaltatore;
 - g) alla condizione che l'importo richiesto dal subappaltatore non ecceda l'importo dello stato di

Servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria inerenti le attività di "Redazione del PFTE, progettazione definitiva ed esecutiva, Direzione dei lavori, Coordinamento della Sicurezza in fase progettuale ed esecutiva oltre ai rilievi e le integrazioni alle indagini preliminari, per i lavori di miglioramento sismico del "Palazzo Rangoni Farnese" Sede della Prefettura di Parma – Ufficio Territoriale del Governo - Strada Repubblica, 39 - Parma (Scheda PRD0019 e PRB0009/Parte), da eseguirsi con metodi di modellazione e gestione informativa (BIM) e con l'uso di materiali e tecniche a ridotto impatto ambientale.

avanzamento da emettere e, nel contempo, che tale importo sommato ad eventuali pagamenti precedenti, non ecceda l'importo del contratto di subappalto depositato agli atti della Stazione appaltante.

3. Se l'appaltatore non provvede nei termini agli adempimenti di cui al comma 2 e non sono verificate le condizioni ivi previste, la Stazione appaltante sospende l'erogazione delle rate di acconto o di saldo fino a che l'appaltatore non adempie a quanto previsto.
4. La documentazione contabile di cui al comma 2 deve specificare separatamente:
 - a) l'importo degli eventuali oneri per la sicurezza da liquidare al subappaltatore ai sensi dell'articolo 47, comma 4, lettera b);
 - b) l'individuazione delle categorie, tra quelle di cui alla Tabella A dell'Allegato II.12 del dlgs 36/2023, al fine della verifica della compatibilità con le lavorazioni autorizzate e ai fini del rilascio del certificato di esecuzione lavori;
 - c) i costi della manodopera non soggetti a ribasso ai sensi del comma 14 dell'art. 41 del dlgs. 36/2023.
5. Ai sensi dell'articolo 17, ultimo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972, aggiunto dall'articolo 35, comma 5, della legge 4 agosto 2006, n. 248, gli adempimenti in materia di I.V.A. relativi alle fatture quietanziate di cui al comma 2, devono essere assolti dall'appaltatore principale.

CAPO 10. CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO

Art. 48. - Contestazioni e riserve

In accordo all'articolo 9 del DM n.49 del 07/03/2018, le riserve contabili sono disciplinate nel seguente modo:

Il registro di contabilità è firmato dall'esecutore con o senza riserve.

Non costituiscono riserve:

- a) le contestazioni e le pretese economiche che siano estranee all'oggetto dell'appalto o al contenuto del registro di contabilità;
- b) le richieste di rimborso delle imposte corrisposte in esecuzione del contratto di appalto;
- c) il pagamento degli interessi moratori per ritardo nei pagamenti;
- d) le contestazioni circa la validità del contratto;
- e) le domande di risarcimento motivate da comportamenti della stazione appaltante o da circostanza a quest'ultima riferibili;
- f) il ritardo nell'esecuzione del collaudo motivato da comportamento colposo della stazione appaltante.

Le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'esecutore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve sono iscritte anche nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole, nonché all'atto della sottoscrizione del certificato di collaudo mediante precisa esplicitazione delle contestazioni circa le relative operazioni. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono rinunciate. Le riserve devono essere formulate in modo specifico e indicare con precisione le ragioni sulle quali si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità:

- a) la precisa quantificazione delle somme che l'esecutore ritiene gli siano dovute. La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto, salvo che la riserva stessa sia motivata con riferimento a fatti continuativi;
- b) l'indicazione degli ordini di servizi, emanati dal direttore dei lavori o dal direttore dell'esecuzione, che abbiano inciso sulle modalità di esecuzione dell'appalto;
- c) le contestazioni relative all'esattezza tecnica delle modalità costruttive previste dal capitolato speciale d'appalto o dal progetto esecutivo;
- d) le contestazioni relative alla difformità rispetto al contratto delle disposizioni e delle istruzioni relative agli aspetti tecnici ed economici della gestione dell'appalto;
- e) le contestazioni relative alle disposizioni e istruzioni del direttore dei lavori o del direttore dell'esecuzione che potrebbero comportare la responsabilità dell'appaltatore o che potrebbero determinare vizi o difformità esecutive dell'appalto.

L'esecutore, all'atto della firma del conto finale, da apporre entro il termine di trenta giorni dall'invito del RUP a prenderne cognizione, non può iscrivere domande diverse per oggetto o per importo da quelle formulate nel registro di contabilità durante lo svolgimento dei lavori, e ha l'onere, a pena di decadenza, di confermare le riserve già iscritte sino a quel momento negli atti contabili per le quali non siano intervenute procedure di carattere conciliativo.

Se l'esecutore non firma il conto finale nel termine di cui al comma 4, o se lo sottoscrive senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si intende come definitivamente accettato.

Art. 49. - Accordo bonario

1. Ai sensi dell'articolo 210, commi 1 e 2, del Dlgs. 36/2023 , se, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dei lavori comporta variazioni rispetto all'importo contrattuale in misura tra il 5% (cinque per cento) e il 15% (quindici per cento) di quest'ultimo, il RUP deve valutare immediatamente l'ammissibilità di massima delle riserve, la loro non manifesta infondatezza e la non imputabilità a maggiori lavori per i quali sia necessaria una variante in corso d'opera ai sensi dell'articolo 120 del Dlgs. 36/2023 , il tutto anche ai fini dell'effettivo raggiungimento della predetta misura percentuale.
2. La DL trasmette tempestivamente al RUP una comunicazione relativa alle riserve di cui al comma 1, corredata dalla propria relazione riservata.
3. Il RUP, entro 15 (quindici) giorni dalla comunicazione di cui al comma 2, acquisita la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, dell'organo di collaudo, può richiedere alla Camera arbitrale l'indicazione di una lista di cinque esperti aventi competenza specifica in relazione all'oggetto del contratto. Il RUP e l'appaltatore scelgono d'intesa, nell'ambito della lista, l'esperto incaricato della formulazione della proposta motivata di accordo bonario. In caso di mancata intesa, entro 15 (quindici) giorni dalla trasmissione della lista l'esperto è nominato dalla Camera arbitrale che ne fissa anche il compenso. La proposta è formulata dall'esperto entro 90 (novanta) giorni dalla nomina. Qualora il RUP non richieda la nomina dell'esperto, la proposta è formulata dal RUP entro 90 (novanta) giorni dalla comunicazione di cui al comma 2 del presente articolo.
3. L'esperto, se nominato, oppure il RUP, verificano le riserve in contraddittorio con l'appaltatore, effettuano eventuali audizioni, istruiscono la questione anche con la raccolta di dati e informazioni e con l'acquisizione di eventuali altri pareri, e formulano, accertata la disponibilità di idonee risorse economiche, una proposta di accordo bonario, che viene trasmessa al dirigente competente della stazione appaltante e all'impresa. Se la proposta è accettata dalle parti, entro 45 (quarantacinque) giorni dal suo ricevimento, l'accordo bonario è concluso e viene redatto verbale sottoscritto dalle parti. L'accordo ha natura di transazione. Sulla somma riconosciuta in sede di accordo bonario sono dovuti gli interessi al tasso legale a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla accettazione dell'accordo bonario da parte della stazione appaltante. In caso di rigetto della proposta da parte dell'appaltatore oppure di inutile decorso del predetto termine di 45 (quarantacinque) giorni si procede ai sensi dell'articolo 50 del presente Capitolato.
4. La procedura può essere reiterata nel corso dei lavori purché con il limite complessivo del 15% (quindici per cento). La medesima procedura si applica, a prescindere dall'importo, per le riserve non risolte al momento dell'approvazione del certificato di collaudo.
5. Sulle somme riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi al tasso legale cominciano a decorrere 60 (sessanta) giorni dopo la data di sottoscrizione dell'accordo bonario, successivamente approvato dalla Stazione appaltante, oppure dall'emissione del provvedimento esecutivo con il quale sono state risolte le controversie.
6. Ai sensi dell'articolo 212 del Dlgs. 36/2023 , anche al di fuori dei casi in cui è previsto il ricorso all'accordo bonario ai sensi dei commi precedenti, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto possono sempre essere risolte mediante atto di transazione, in forma scritta, nel rispetto del codice civile; se l'importo differenziale della transazione eccede la somma di 200.000 euro, è necessario il parere dell'avvocatura che difende la Stazione appaltante o, in mancanza, del funzionario più elevato in grado, competente per il contenzioso. Il dirigente competente, sentito il RUP, esamina la proposta di transazione formulata dal soggetto appaltatore, ovvero può formulare una proposta di transazione al soggetto appaltatore, previa audizione del medesimo.
7. La procedura di cui al comma 6 può essere esperita anche per le controversie circa l'interpretazione del contratto o degli atti che ne fanno parte o da questo richiamati, anche quando tali interpretazioni non diano

luogo direttamente a diverse valutazioni economiche.

8. Nelle more della risoluzione delle controversie l'appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante.

Art. 50. - Definizione delle controversie

1. Ove non si proceda all'accordo bonario ai sensi dell'articolo 49 del presente Capitolato e l'appaltatore confermi le riserve, la definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è devoluta al Tribunale Ordinario di Bologna
2. La decisione dell'Autorità giudiziaria sulla controversia dispone anche in ordine all'entità delle spese di giudizio e alla loro imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessità delle questioni.

Art. 51. - Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera

1. L'appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:
 - a) nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori;
 - b) i suddetti obblighi vincolano l'appaltatore anche se non è aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
 - c) è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante;
 - d) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.
2. Ai sensi dell'Articolo 11, comma 6, e 119, commi 8 e 9, del Dlgs. 36/2023, in caso di ritardo immotivato nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore o dei subappaltatori, la Stazione appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, utilizzando le somme trattenute sui pagamenti delle rate di acconto e di saldo ai sensi degli articoli 26 e 27 e 28 del presente Capitolato Speciale.
3. In ogni momento la DL e, per suo tramite, il RUP, possono richiedere all'appaltatore e ai subappaltatori copia del libro unico del lavoro di cui all'articolo 39 della legge 9 agosto 2008, n. 133, possono altresì richiedere i documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nel predetto libro unico del lavoro dell'appaltatore o del subappaltatore autorizzato.
4. Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del Decreto n. 81 del 2008, nonché dell'articolo 5, comma 1, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, l'appaltatore è obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore, i dati identificativi del datore di lavoro e la data di assunzione del lavoratore. L'appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per i lavoratori dipendenti dai subappaltatori autorizzati; la tessera dei predetti lavoratori deve riportare gli

estremi dell'autorizzazione al subappalto. Tutti i lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento.

5. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell'appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni, collaboratori familiari e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio e, in tali casi, la tessera di riconoscimento deve riportare i dati identificativi del committente ai sensi dell'articolo 5, comma 1, secondo periodo, della legge n. 136 del 2010.
6. La violazione degli obblighi di cui ai commi 4 e 5 comporta l'applicazione, in Capo al datore di lavoro, della sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. Il soggetto munito della tessera di riconoscimento che non provvede ad esporla è punito con la sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300. Nei confronti delle predette sanzioni non è ammessa la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.

Art. 52. - Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC)

1. La stipula del contratto, l'erogazione di qualunque pagamento a favore dell'appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, il rilascio delle autorizzazioni al subappalto, il certificato di collaudo, sono subordinati all'acquisizione del DURC.
2. Il DURC è acquisito d'ufficio dalla Stazione appaltante.
3. Ai sensi dell'articolo 31, commi 4 e 5, della legge n. 98 del 2013, dopo la stipula del contratto il DURC è richiesto ogni 120 (centoventi) giorni, oppure in occasione del primo pagamento se anteriore a tale termine; il DURC ha validità di 120 (centoventi) giorni e nel periodo di validità può essere utilizzato esclusivamente per il pagamento delle rate di acconto e per il certificato di regolare esecuzione.
4. Ai sensi dell'articolo 31, comma 3, della legge n. 98 del 2013, in caso di ottenimento del DURC che segnali un inadempimento contributivo relativo a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, in assenza di regolarizzazione tempestiva, la Stazione appaltante:
 - a) chiede tempestivamente ai predetti istituti e casse la quantificazione dell'ammontare delle somme che hanno determinato l'irregolarità, se tale ammontare non risulti già dal DURC;
 - b) trattiene un importo corrispondente all'inadempimento, sui certificati di pagamento delle rate di acconto e sulla rata di saldo di cui agli articoli 26 e 27 del presente Capitolato Speciale;
 - c) corrisponde direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, la Cassa edile, quanto dovuto per gli inadempimenti accertati mediante il DURC, in luogo dell'appaltatore e dei subappaltatori;
 - d) provvede alla liquidazione delle rate di acconto e della rata di saldo di cui agli articoli 26 e 27 del presente Capitolato Speciale, limitatamente alla eventuale disponibilità residua.
5. Fermo restando quanto previsto all'articolo 53, comma 2, lettera l), nel caso il DURC relativo al subappaltatore sia negativo per due volte consecutive, la Stazione appaltante contesta gli addebiti al subappaltatore assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni; in caso di assenza o inidoneità di queste la Stazione appaltante pronuncia la decadenza dell'autorizzazione al subappalto.

Art. 53. - Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori

1. Ai sensi dell'art. 122 c. 2 del D.lgs. 36/2023, la Stazione Appaltante deve risolvere il contratto nei seguenti casi:

Servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria inerenti le attività di "Redazione del PFTE, progettazione definitiva ed esecutiva, Direzione dei lavori, Coordinamento della Sicurezza in fase progettuale ed esecutiva oltre ai rilievi e le integrazioni alle indagini preliminari, per i lavori di miglioramento sismico del "Palazzo Rangoni Farnese" Sede della Prefettura di Parma – Ufficio Territoriale del Governo - Strada Repubblica, 39 - Parma (Scheda PRD0019 e PRB0009/Parte), da eseguirsi con metodi di modellazione e gestione informativa (BIM) e con l'uso di materiali e tecniche a ridotto impatto ambientale.

- a) la decadenza dell'attestazione SOA dell'appaltatore per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
 - b) il sopravvenire nei confronti dell'appaltatore di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011 in materia antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero di una sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 94 comma 2 del Dlgs. 36/2023 ;
2. Costituiscono altresì causa di risoluzione del contratto, e la Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante r.a.r. e/o pec, con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, oltre ai casi di cui all'articolo 21, i seguenti casi:
- a) inadempimento alle disposizioni della DL riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
 - b) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
 - c) inadempimento grave accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale oppure alla normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al Decreto n. 81 del 2008 o ai piani di sicurezza di cui agli articoli 42 e 44, integranti il contratto, o delle ingiunzioni fattegli al riguardo dalla DL, dal RUP o dal coordinatore per la sicurezza;
 - d) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;
 - e) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
 - f) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
 - g) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;
 - h) azioni o omissioni finalizzate ad impedire l'accesso al cantiere al personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale o dell'A.S.L., oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici, di cui all'articolo 51 del Decreto n. 81 del 2008;
 - i) applicazione di una delle misure di sospensione dell'attività irrogate ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008 ovvero l'azzeramento del punteggio per la ripetizione di violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 27, comma 1-bis, del citato Decreto n. 81 del 2008;
 - l) ottenimento del DURC negativo per due volte consecutive; in tal caso il RUP, acquisita una relazione particolareggiata predisposta dalla DL, contesta gli addebiti e assegna un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni.
3. Rientra nelle ipotesi di inadempimento di non scarsa importanza il mancato rispetto degli impegni che l'Appaltatore assumerà in ordine all'esecuzione della prestazione nel rispetto delle prescrizioni in materia di CAM.
4. Nei casi di risoluzione del contratto e di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla Stazione appaltante è fatta all'appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di ricevimento, anche mediante posta elettronica certificata, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori. Alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra la DL e l'appaltatore o suo rappresentante oppure, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d'ufficio, all'accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d'opera debbano essere

mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per l'eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.

5. Nei casi di risoluzione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento dell'appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della Stazione appaltante, nel seguente modo:

a) affidando i lavori di completamento e di quelli da eseguire d'ufficio in danno, risultante dalla differenza tra l'ammontare complessivo lordo dei lavori in contratto nonché dei lavori di ripristino o riparazione, e l'ammontare lordo dei lavori utilmente eseguiti dall'appaltatore inadempiente, all'impresa che seguiva in graduatoria in fase di aggiudicazione, alle condizioni del contratto originario oggetto di risoluzione, o in caso di indisponibilità di tale impresa, ponendo a base di una nuova gara gli stessi lavori;

b) ponendo a carico dell'appaltatore inadempiente:

1) l'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto per il completamento dei lavori e l'importo netto degli stessi risultante dall'aggiudicazione effettuata in origine all'appaltatore inadempiente;

2) l'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta;

3) l'eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della tardata ultimazione dei lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilità e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario.

6. Nel caso l'appaltatore sia un raggruppamento temporaneo di operatori, oppure un consorzio ordinario o un consorzio stabile, se una delle condizioni di cui al comma 1, lettera a), oppure agli articoli 84, comma 4, o 91, comma 7, del decreto legislativo n. 159 del 2011, ricorre per un'impresa mandante o comunque diversa dall'impresa capogruppo, le cause di divieto o di sospensione di cui all'articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011 non operano nei confronti delle altre imprese partecipanti se la predetta impresa è estromessa e sostituita entro trenta giorni dalla comunicazione delle informazioni del prefetto.

Art. 54. - Gestione dei sinistri

1. Nel caso in cui nel corso dell'esecuzione si verificano sinistri alle persone o danni alle proprietà, il Direttore dei Lavori compila una relazione nella quale descrive il fatto, le presumibili cause e adotta gli opportuni provvedimenti per ridurre le conseguenze dannose. Tale relazione è trasmessa al RUP.

2. Ai sensi dell'articolo 9 comma 1 dell'Allegato II.14 del D.Lgs 36/2023, restano a carico dell'esecutore:

a. tutte le misure, comprese le opere provvisoriale, e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose nell'esecuzione dell'appalto;

b. l'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti.

3. L'esecutore non può pretendere indennizzi per danni alle opere o alle provviste se non in caso di fortuito o di forza maggiore e nei limiti consentiti dal contratto.

Nel caso di danni causati da forza maggiore, l'esecutore ne fa denuncia al direttore dei lavori entro 5 giorni

da quello dell'evento, a pena la decadenza dal diritto di indennizzo.

Al fine di determinare l'eventuale indennizzo di cui al comma 4, il Direttore dei Lavori redige il processo verbale alla presenza di quest'ultimo accertando:

- a) lo stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;
- b) le cause dei danni, precisando l'eventuale caso fortuito o di forza maggiore;
- c) l'eventuale negligenza, indicandone il responsabile, ivi compresa l'ipotesi di erronea esecuzione del progetto da parte dell'appaltatore;
- d) l'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del direttore dei lavori;
- e) l'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni..

Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'esecutore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere.

CAPO 11. DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE

Art. 55. - Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione

1. Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dell'appaltatore la DL redige, entro 10 giorni dalla richiesta, il certificato di ultimazione; entro trenta giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori la DL procede all'accertamento sommario della regolarità delle opere eseguite.
2. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità di costruzione che l'appaltatore è tenuto a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dalla DL, fatto salvo il risarcimento del danno alla Stazione appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dall'articolo 18, in proporzione all'importo della parte di lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino.
3. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa con l'approvazione finale del certificato di collaudo da parte della Stazione appaltante, da effettuarsi entro i termini previsti dall'articolo 56.
4. Non può ritenersi verificata l'ultimazione dei lavori se l'appaltatore non ha consegnato alla DL le certificazioni e i collaudi tecnici specifici, dovuti da esso stesso o dai suoi fornitori o installatori.

Art. 56. - Termini per il collaudo

1. Il certificato di collaudo provvisorio è emesso entro il termine perentorio di 6 (sei) mesi dall'ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell'emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi.
2. Trova applicazione la disciplina di cui agli articoli da 13 a 15 dell'Allegato II.14 al dlgs. 36/2023.
3. Durante l'esecuzione dei lavori la Stazione appaltante può effettuare operazioni di controllo o di collaudo parziale o ogni altro accertamento, volti a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel presente Capitolato speciale o nel contratto.
4. Ai sensi dell'articolo 26, comma 3, dell'Allegato II.14 al dlgs. 36/2023, la stazione appaltante, preso in esame l'operato e le deduzioni dell'organo di collaudo e richiesto, quando ne sia il caso, i pareri ritenuti necessari all'esame, effettua la revisione contabile degli atti e si determina con apposito provvedimento, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento degli atti di collaudo, sull'ammissibilità del certificato di cui al comma 1, sulle domande dell'appaltatore e sui risultati degli avvisi ai creditori. Il provvedimento di cui al primo periodo è notificato all'appaltatore.
5. Fino all'approvazione del certificato di cui al comma 1, la stazione appaltante ha facoltà di procedere ad un nuovo collaudo.

Art. 57. - Presa in consegna dei lavori ultimati

1. La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche nelle more del collaudo, con apposito verbale immediatamente dopo l'accertamento sommario di cui all'articolo 55, comma 1, oppure nel diverso termine assegnato dalla DL.
2. Se la Stazione appaltante si avvale di tale facoltà, comunicata all'appaltatore per iscritto, lo stesso appaltatore non si può opporre per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta.

3. L'appaltatore può chiedere che il verbale di cui al comma 1, o altro specifico atto redatto in contraddittorio, dia atto dello stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.
4. La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo della DL o per mezzo del RUP, in presenza dell'appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.
5. Se la Stazione appaltante non si trova nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l'ultimazione dei lavori, l'appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dall'articolo 55 , comma 3.

Art. 58. - Conformità agli standard sociali

1. L'appaltatore deve sottoscrivere, prima della stipula del contratto, la «Dichiarazione di conformità a standard sociali minimi», in conformità all'Allegato I al decreto del Ministro dell'ambiente 6 giugno 2012 (in G.U. n. 159 del 10 luglio 2012), che, allegato al presente Capitolato sotto la lettera «B» costituisce parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto.
2. I materiali, le pose e i lavori oggetto dell'appalto devono essere prodotti, forniti, posati ed eseguiti in conformità con gli standard sociali minimi in materia di diritti umani e di condizioni di lavoro lungo la catena di fornitura definiti dalle leggi nazionali dei Paesi ove si svolgono le fasi della catena, e in ogni caso in conformità con le Convenzioni fondamentali stabilite dall'Organizzazione Internazionale del Lavoro e dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite.
3. Al fine di consentire il monitoraggio, da parte della Stazione appaltante, della conformità ai predetti standard, gli standard, l'appaltatore è tenuto a:
 - a) informare fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura dei beni oggetto del presente appalto, che la Stazione appaltante ha richiesto la conformità agli standard sopra citati nelle condizioni d'esecuzione dell'appalto;
 - b) fornire, su richiesta della Stazione appaltante ed entro il termine stabilito nella stessa richiesta, le informazioni e la documentazione relativa alla gestione delle attività riguardanti la conformità agli standard e i riferimenti dei fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura;
 - c) accettare e far accettare dai propri fornitori e sub-fornitori, eventuali verifiche ispettive relative alla conformità agli standard, condotte dalla Stazione appaltante o da soggetti indicati e specificatamente incaricati allo scopo da parte della stessa Stazione appaltante;
 - d) intraprendere, o a far intraprendere dai fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura, eventuali ed adeguate azioni correttive, comprese eventuali rinegoziazioni contrattuali, entro i termini stabiliti dalla Stazione appaltante, nel caso che emerga, dalle informazioni in possesso della stessa Stazione appaltante, una violazione contrattuale inerente la non conformità agli standard sociali minimi lungo la catena di fornitura;
 - e) dimostrare, tramite appropriata documentazione fornita alla Stazione appaltante, che le clausole sono rispettate, e a documentare l'esito delle eventuali azioni correttive effettuate.
4. Per le finalità di monitoraggio di cui al comma 2 la Stazione appaltante può chiedere all'appaltatore la compilazione dei questionari in conformità al modello di cui all'Allegato III al decreto del Ministro dell'ambiente 6 giugno 2012.
5. La violazione delle clausole in materia di conformità agli standard sociali di cui ai commi 1 e 2, comporta l'applicazione della penale nella misura di cui all'articolo 18, comma 1, con riferimento a ciascuna singola

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO – NORME AMMINISTRATIVE

AGENZIA DEL DEMANIO Direzione Regionale Emilia Romagna

Servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria inerenti le attività di "Redazione del PFTE, progettazione definitiva ed esecutiva, Direzione dei lavori, Coordinamento della Sicurezza in fase progettuale ed esecutiva oltre ai rilievi e le integrazioni alle indagini preliminari, per i lavori di miglioramento sismico del "Palazzo Rangoni Farnese" Sede della Prefettura di Parma – Ufficio Territoriale del Governo - Strada Repubblica, 39 - Parma (Scheda PRD0019 e PRB0009/Parte), da eseguirsi con metodi di modellazione e gestione informativa (BIM) e con l'uso di materiali e tecniche a ridotto impatto ambientale.

violazione accertata in luogo del riferimento ad ogni giorno di ritardo.

CAPO 12. NORME FINALI

Art. 59. - Oneri e obblighi a carico dell'appaltatore

1. Oltre agli oneri di cui al capitolato generale d'appalto e al presente Capitolato speciale, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell'appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono.
 - a) la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dalla DL, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d'arte, richiedendo alla DL tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso l'appaltatore non deve dare corso all'esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell'articolo 1659 del codice civile;
 - b) i movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione alla entità dell'opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di proprietà pubbliche o private, la recinzione con solido steccato, nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso, l'inghiaimento e la sistemazione delle sue strade, in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dallo stesso ente appaltante;
 - c) l'assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni dell'appaltatore a termini di contratto;
 - d) l'esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla DL, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la confezione dei campioni e l'esecuzione di prove di carico che siano ordinate dalla stessa DL su tutte le opere in calcestruzzo semplice o armato e qualsiasi altra struttura portante, nonché prove di tenuta per le tubazioni; in particolare è fatto obbligo di effettuare almeno un prelievo di calcestruzzo per ogni giorno di getto, datato e conservato;
 - e) le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal capitolato;
 - f) il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le disposizioni della DL, comunque all'interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto della Stazione appaltante e per i quali competono a termini di contratto all'appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti dall'appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso appaltatore;
 - g) la concessione, su richiesta della DL, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati lavori e/o servizi non compresi nel presente appalto, l'uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento o assimilabili per tutto il tempo necessario all'esecuzione dei lavori e/o servizi che la Stazione appaltante intenderà eseguire direttamente oppure a mezzo di altre ditte dalle quali, come dalla Stazione appaltante, l'appaltatore non potrà pretendere compensi di sorta, tranne che per l'impiego di personale addetto ad impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza;
 - h) la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte;

Servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria inerenti le attività di "Redazione del PFTE, progettazione definitiva ed esecutiva, Direzione dei lavori, Coordinamento della Sicurezza in fase progettuale ed esecutiva oltre ai rilievi e le integrazioni alle indagini preliminari, per i lavori di miglioramento sismico del "Palazzo Rangoni Farnese" Sede della Prefettura di Parma – Ufficio Territoriale del Governo - Strada Repubblica, 39 - Parma (Scheda PRD0019 e PRB0009/Parte), da eseguirsi con metodi di modellazione e gestione informativa (BIM) e con l'uso di materiali e tecniche a ridotto impatto ambientale.

- i) le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per l'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; l'appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l'uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Stazione appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza;
- j) l'esecuzione di un'opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia previsto specificatamente dal presente capitolato o sia richiesto dalla DL, per ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili, nonché la fornitura alla DL, prima della posa in opera di qualsiasi materiale o l'esecuzione di una qualsiasi tipologia di lavoro, della campionatura dei materiali, dei dettagli costruttivi e delle schede tecniche (nelle quali dovranno comparire tutti gli elementi indispensabili per la corretta esecuzione dei lavori e le caratteristiche dei materiali impiegati) relativi alla posa in opera;
- k) la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché l'illuminazione notturna del cantiere;
- l) la costruzione e la manutenzione entro il recinto del cantiere di spazi idonei ad uso ufficio del personale di DL e assistenza;
- m) la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove e controlli dei lavori tenendo a disposizione della DL i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna;
- n) la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale usato, per le finalità di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal presente capitolato o precisato da parte della DL con ordine di servizio e che viene liquidato in base al solo costo del materiale;
- o) l'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della DL; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell'appaltatore l'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato o insufficiente rispetto della presente norma;
- p) l'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell'appaltatore, restandone sollevati la Stazione appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori;
- q) la pulizia, prima dell'uscita dal cantiere, dei propri mezzi e/o di quelli dei subappaltatori e l'accurato lavaggio giornaliero delle aree pubbliche in qualsiasi modo lordate durante l'esecuzione dei lavori, compreso la pulizia delle caditoie stradali;
- r) la dimostrazione dei pesi, a richiesta della DL, presso le pubbliche o private stazioni di pesatura;
- s) gli adempimenti della legge n. 1086 del 1971, al deposito della documentazione presso l'ufficio comunale competente e quant'altro derivato dalla legge sopra richiamata;
- t) il divieto di autorizzare Terzi alla pubblicazione di notizie, fotografie e disegni delle opere oggetto dell'appalto salvo esplicita autorizzazione scritta della stazione appaltante;

Servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria inerenti le attività di "Redazione del PFTE, progettazione definitiva ed esecutiva, Direzione dei lavori, Coordinamento della Sicurezza in fase progettuale ed esecutiva oltre ai rilievi e le integrazioni alle indagini preliminari, per i lavori di miglioramento sismico del "Palazzo Rangoni Farnese" Sede della Prefettura di Parma – Ufficio Territoriale del Governo - Strada Repubblica, 39 - Parma (Scheda PRD0019 e PRB0009/Parte), da eseguirsi con metodi di modellazione e gestione informativa (BIM) e con l'uso di materiali e tecniche a ridotto impatto ambientale.

- u) l'ottemperanza alle prescrizioni previste dal d.p.c.m. 1 marzo 1991 e successive modificazioni in materia di esposizioni ai rumori;
- v) lo sgombero, a lavori ultimati, di ogni opera provvisoria, materiali residui, detriti, nonché i necessari ripristini, nonché il completo sgombero del cantiere entro 15 giorni dal positivo collaudo provvisorio delle opere;
- w) la richiesta tempestiva dei permessi, sostenendo i relativi oneri, per la chiusura al transito veicolare e pedonale (con l'esclusione dei residenti) delle strade urbane interessate dalle opere oggetto dell'appalto;
- x) l'installazione e il mantenimento in funzione per tutta la necessaria durata dei lavori la cartellonista a norma del codice della strada atta ad informare il pubblico in ordine alla variazione della viabilità cittadina e/o interna all'area interessata dai lavori connessa con l'esecuzione delle opere appaltate. L'appaltatore dovrà preventivamente concordare tipologia, numero e posizione di tale segnaletica con il locale comando di polizia municipale e con il coordinatore della sicurezza;
- y) l'installazione di idonei dispositivi e/o attrezzature per l'abbattimento della produzione delle polveri durante tutte le fasi lavorative, in particolare nelle aree di transito degli automezzi;
- aa) per ogni manufatto prefabbricato sia esso previsto nel progetto sia proposto dall'appaltatore anche in sostituzione di manufatti previsti in opera, l'appaltatore medesimo dovrà presentare tavole di progetto e relazione di calcolo strutturale in ottemperanza alle NTC/2018 ed alle altre norme tecniche relative alle costruzioni. Resta inteso che non sarà corrisposto all'Appaltatore alcun compenso aggiuntivo per la diversa qualità o quantità delle suddette opere, né per i maggiori oneri sostenuti dall'Appaltatore in conseguenza alla riprogettazione e al rifacimento dei calcoli, né per le eventuali e maggiori quantità di magisteri correlati alle strutture prefabbricate che si dovessero realizzare conseguentemente all'adozione delle summenzionate richieste dell'Appaltatore;
- bb) costruire e mantenere entro il recinto del cantiere i locali ad uso ufficio del personale di direzione lavori e assistenza, riscaldati ed illuminati in maniera efficiente, dotati di allacciamento a rete wifi e di estintore, provvisti di armadio chiuso a chiave, tavolo, sedie;
- cc) i necessari locali di cantiere per gli operai che dovranno essere dotati di adeguati servizi igienici e di idoneo sistema per lo smaltimento dei liquami (allacciamento alla fognatura o fossa biologica di raccolta);

Inoltre fanno carico all'appaltatore:

- I) comunicare tempestivamente alla stazione appaltante ogni eventuale variazione dei dati riportati nei certificati camerali propri e delle imprese sub-contraenti e, in particolare, ogni variazione intervenuta dopo la produzione del certificato stesso relativa ai soggetti che hanno la rappresentanza legale e/o l'amministrazione dell'impresa e al direttore tecnico;
- II) tutti i provvedimenti e le cautele atti ad evitare danno alle persone ed alle cose con espresso richiamo di provvedere a che gli impianti e le apparecchiature corrispondano alle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro. L'appaltatore si rende perciò responsabile civilmente e penalmente dei sinistri che, nell'esecuzione dei lavori, accadessero ai loro dipendenti, operai, terzi ed alle cose per cause a questi inerenti. In caso di infortunio saranno quindi a suo carico le indennità che comunque dovessero spettare a favore di ogni avente diritto, dichiarando fin d'ora, di ritenere sollevata ed indenne la Stazione appaltante da qualsiasi molestia e pretesa;
- III) tutti gli oneri e obblighi previsti all'articolo 31, comma 4, dell'Allegato I.7 del dlgs 36/2023;
- IV) gli oneri previsti dall'articolo 20 dell'Allegato II.14 al dlgs 36/2023 nelle operazioni di collaudo;

- V) la consegna alla direzione dei lavori, prima dell'emissione del certificato di ultimazione dei lavori, di copia cartacea del progetto dell'opera come realmente eseguita (disegni *as-built*) oltre a copia completa su supporto magnetico (in formato PDF, ed informato editabile DWG, DXF o IFC per i disegni, in formato DOC o RTF per le relazioni) con l'esatta posizione e identificazione di tutti i componenti strutturali e impiantistici posti in opera (in relazione alla dichiarazione di conformità ai sensi della Legge 05/03/1990 n. 46 e del D.M. 22/01/2008 n. 37). L'appaltatore, previo accordo con la Stazione Appaltante, dovrà aggiornare il modello BIM fornito dalla SA o elaborare un nuovo modello BIM che terrà aggiornato durante il corso dei lavori implementandolo con eventuali varianti in corso d'opera e modelli costruttivi per consegnare ai manutentori dell'edificio un vero e proprio modello "as built" finalizzato alla gestione e manutenzione dell'edificio.
- VI) in caso di inadempimento si stabilisce fin da ora che sarà applicata una penale della stessa entità prevista nel presente Capitolato speciale per i casi di ritardo nell'esecuzione dei lavori, commisurato al valore dell'inadempimento. Tale penale sarà trattenuta dal residuo credito dell'appaltatore e/o dalla cauzione definitiva prestata a garanzia degli obblighi contrattuali.
- VIII) le spese per la costruzione di protezioni e difese dei manufatti, degli edifici e di qualsiasi opera o impianto, per i quali possa insorgere, nel corso dei lavori, un qualche pericolo di danneggiamento
- IX) L'Appaltatore metterà disposizione esperti, alla consegna dell'opera ultimata, per l'istruzione degli incaricati dalla Stazione Appaltante per l'avvio e il regolare funzionamento degli impianti
- X) Consegnare la documentazione relativa a strutture, componenti, impianti e attrezzature, unitamente a calcoli, certificazioni, garanzie, modalità d'uso e di manutenzione e quanto altro necessario per la relativa gestione e manutenzione
- XI) verificare tutte le interferenze con manufatti interrati di qualsiasi forma e natura che possano interferire con i lavori di scavo o con le opere strutturali e predisporre tutte le azioni atte ad eliminarle, senza che ciò possa determinare richieste di maggiori oneri o ritardi nell'esecuzione dei lavori; dovrà inoltre garantire, durante l'esecuzione dei lavori e dopo l'ultimazione degli stessi, il regolare deflusso delle acque superficiali e/o reflui esistenti allo stato di fatto
- XIII) Accertare, prima dell'inizio e durante l'esecuzione dei lavori, se nella zona interessata esistano cavi, tubazioni e manufatti sotterranei. In caso affermativo l'Impresa dovrà informarne la D.L., comunicando nel contempo agli Enti interessati la data presumibile di inizio dei lavori e richiedendo i dati e l'assistenza necessari per compiere i medesimi con la massima prudenza senza danni ai cavi ed alle tubazioni. L'impresa sarà responsabile di ogni danno arrecato ai servizi a rete sotterranei sollevando l'Amministrazione appaltante da ogni responsabilità. L'appaltatore è tenuto altresì a richiedere a propria cura e spese, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla Stazione appaltante (Telecom, Provincia, ANAS, Polizia Municipale e altri eventuali) interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari ad eseguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti (Codice della Strada Regolamenti, Ordinanze, ecc), per quanto di competenza, in relazione all'esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere.
- XIV) verificare tutte le interferenze con manufatti interrati di qualsiasi forma e natura che possano interferire con i lavori di scavo o con le opere strutturali e predisporre tutte le azioni atte ad eliminarle, senza che ciò possa determinare richieste di maggiori oneri o ritardi nell'esecuzione dei lavori; dovrà inoltre garantire, durante l'esecuzione dei lavori e dopo l'ultimazione degli stessi, il regolare deflusso delle acque superficiali e/o reflui esistenti allo stato di fatto
- XV) le spese per il risarcimento dei danni di ogni genere, o il pagamento di indennità a quei proprietari i cui immobili siano stati in qualche modo interessati all'esecuzione dei lavori. Analogo risarcimento dovrà

Servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria inerenti le attività di "Redazione del PFTE, progettazione definitiva ed esecutiva, Direzione dei lavori, Coordinamento della Sicurezza in fase progettuale ed esecutiva oltre ai rilievi e le integrazioni alle indagini preliminari, per i lavori di miglioramento sismico del "Palazzo Rangoni Farnese" Sede della Prefettura di Parma – Ufficio Territoriale del Governo - Strada Repubblica, 39 - Parma (Scheda PRD0019 e PRB0009/Parte), da eseguirsi con metodi di modellazione e gestione informativa (BIM) e con l'uso di materiali e tecniche a ridotto impatto ambientale.

essere corrisposto per beni mobili, impianti, condotte, ecc., il cui uso venga temporaneamente o definitivamente impedito a causa dei lavori dell'appalto

XVI) il mantenimento continuo, durante i lavori, anche a mezzo di deviazioni o di opere provvisorie, dell'agibilità di strade, condotte, linee elettriche, deflussi e scarichi di acque, acquedotti, linee telefoniche e telegrafiche, passaggi, utenze e proprietà pubbliche o private. Ogni onere per eventuali limitazioni o interruzioni dell'agibilità detta, sarà a carico dell'Appaltatore

XVII) tutti i materiali dovranno essere approvvigionati nelle quantità necessarie per garantire la omogeneità delle forniture. L'Appaltatore è tenuto ad accantonare gratuitamente parte delle forniture come materiale di rispetto, a lavori ultimati, quali la scorta di ogni tipo di pavimento e rivestimento sia interno che esterno in ragione del 3% (tre per cento) circa delle superfici poste in opera, per ogni tipologia (riponendola entro appositi contenitori), tintecci nella misura di almeno 15 (quindici) kg per smalti e vernici e 50 (cinquanta) l per tintecciature murali; l'Appaltatore dovrà immagazzinare i materiali di rispetto nei locali indicati dalla Direzione Lavori o dalla Stazione Appaltante

XVIII) l'esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla Direzione Lavori, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la confezione dei campioni e l'esecuzione di prove di carico che siano ordinate dalla stessa Direzione Lavori su tutte le opere in calcestruzzo semplice o armato e qualsiasi altra struttura portante, nonché prove di tenuta per le tubazioni; in particolare è fatto obbligo di effettuare almeno un prelievo di calcestruzzo per ogni giorno di getto, datato e conservato

XIX) le campionature dei materiali e forniture prima del loro approvvigionamento, ai fini dell'accettazione dei materiali secondo le schede di sottomissione dei materiali che verranno consegnate dalla Direzione Lavori all'Impresa; quest'ultima dovrà provvedere alla compilazione di tali schede in ogni relativa parte

XX) Provvedere alle fotografie delle opere in corso nei vari periodi dell'appalto, secondo le indicazioni della D.L.. Sul tergo delle copie dovrà essere posta la denominazione dell'opera e la data del rilievo fotografico. E' fatto divieto all'appaltatore, salvo autorizzazione scritta dall'amministrazione committente, di fare o autorizzare terzi a pubblicare notizie, disegni o fotografie riguardanti le opere oggetto dell'appalto.

XXI) Consegnare le certificazioni relative agli impianti secondo la Legge 05/03/1990 n. 46 e il D.M. 22/01/2008 n. 37 compresa la dichiarazione di conformità di tutta l'impiantistica e componentistica di sicurezza dell'opera e di cantiere.

XXII) Nel caso di ritrovamento, nel corso dell'esecuzione dei lavori, di oggetti di valore anche archeologico o storico essi spetteranno di diritto all'amministrazione committente, salvo quanto dalle leggi disposto relativamente ai diritti che competono allo Stato, ai sensi dell'art. 35 del Capitolato Generale.

XXIII) L'Appaltatore dovrà redigere il piano di qualità di costruzione e di installazione, da sottoporre all'approvazione della direzione lavori, ai sensi dell'art. 45 comma 4 del Regolamento. A tal fine le lavorazioni sono suddivise nelle seguenti classi di importanza:

- critica: demolizione e rimozioni, opere di consolidamento strutturale, opere di ripristino e restauro, solai e coperture
- importante: opere provvisoriale, cls in opera, cassetture ed acciaio per c.a., vespai, sottofondi e massetti, murature e tramezzi, intonaci, serramenti.
- comune: impermeabilizzazioni, isolamenti e risanamenti, pavimenti e rivestimenti, opere da fabbro, opere da pittore, fognature e lattonerie, ascensori, pavimentazioni esterne, verde e arredo urbano

2. Ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 136 del 2010 la proprietà degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali per l'attività del cantiere deve essere facilmente individuabile; a tale scopo la bolla di consegna del materiale deve indicare il numero di targa dell'automezzo e le generalità del proprietario nonché, se diverso, del locatario, del comodatario, dell'usufruttuario o del soggetto che ne abbia comunque la stabile disponibilità.
3. L'appaltatore è tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla Stazione appaltante (ConSORZI, rogge, privati, Provincia, gestori di servizi a rete e altri eventuali soggetti coinvolti o competenti in relazione ai lavori in esecuzione) interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all'esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale.
4. In caso di danni causati da forza maggiore a opere e manufatti, i lavori di ripristino o rifacimento sono eseguiti dall'appaltatore ai prezzi di contratto decurtati della percentuale di incidenza dell'utile determinata con le modalità di cui all'articolo 2 comma 4 .
5. L'appaltatore è altresì obbligato:
 - a) ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due testimoni se egli, invitato non si presenta;
 - b) a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostogli dalla DL, subito dopo la firma di questi;
 - c) a consegnare alla DL, con tempestività, le fatture relative alle lavorazioni e somministrazioni previste dal presente Capitolato speciale e ordinate dalla DL che per la loro natura si giustificano mediante fattura;
 - d) a consegnare alla DL le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, nonché le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in economia nonché a firmare le relative liste settimanali sottopostegli dalla DL.
6. L'appaltatore deve produrre alla DL un'adeguata documentazione fotografica relativa alle lavorazioni di particolare complessità, o non più ispezionabili o non più verificabili dopo la loro esecuzione oppure a richiesta della DL. La documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, dovrà recare in modo automatico e non modificabile la data e l'ora nelle quali sono state fatte le relative riprese.

Art. 60. - Proprietà dei materiali di demolizione e rinvenimenti di valore

- 1.-In attuazione dell'articolo 36 del capitolato generale d'appalto i materiali provenienti dalle demolizioni devono essere trasportati in discariche autorizzate a cura e spese dell'appaltatore, intendendosi quest'ultimo compensato degli oneri di trasporto, escluso gli oneri di conferimento a discarica imputati nelle somme a disposizione dell'Amministrazione.
3. Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali di demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifico, storico, artistico, archeologico o simili, si applica l'articolo 35 del capitolato generale d'appalto, fermo restando quanto previsto dall'articolo 91, comma 2, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
4. E' fatta salva la possibilità, se ammessa, di riutilizzare i materiali di cui ai commi 1, 2 e 3, ai fini di cui all'articolo 61.

Art. 61. - Utilizzo di materiali recuperati o riciclati

Ai sensi dell'art. 57 del D.lgs. 36/2023, è obbligatorio l'utilizzo di materiali recuperati o riciclati in misura almeno pari alle percentuali stabilite dal D.M. 23 giugno 2022 sui C.A.M.

Art. 62. - Terre e rocce da scavo

1. Le caratteristiche chimiche e chimico-fisiche delle terre e rocce da scavo devono essere valutate mediante sondaggi preliminari con le modalità previste dalla normativa vigente a carico dell'Appaltatore. I sondaggi e le analisi ambientali sui terreni saranno effettuate dal Produttore prima dell'inizio lavori al fine di attestare, con una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, la non contaminazione dei terreni scavati. L'Appaltatore inoltre, almeno 15 giorni prima dell'inizio lavori, trasmetterà, anche solo in via telematica, al comune del luogo di produzione e all'Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente, il modulo di cui all'allegato 6 del DPR 120/2017, secondo quanto previsto dall'art. 21 dello stesso DPR 120/2017.
2. Sono a carico e a cura dell'appaltatore tutti gli adempimenti imposti dalla normativa ambientale, compreso l'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti, indipendentemente dal numero dei dipendenti e dalla tipologia dei rifiuti prodotti. L'appaltatore è tenuto in ogni caso al rispetto del decreto ministeriale 10 agosto 2012, n. 161.
3. Sono altresì a carico e cura dell'appaltatore gli adempimenti che dovessero essere imposti da norme sopravvenute.
4. L'eventuale conferimento in discariche autorizzate di terre e rocce da scavo, saranno trasportate a cura e spese dell'appaltatore, intendendosi quest'ultimo compensato degli oneri di trasporto, escluso gli oneri di conferimento a discarica imputati nelle somme a disposizione dell'Amministrazione.

Art. 63. - Custodia del cantiere

1. È a carico e a cura dell'appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà della Stazione appaltante e ciò anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell'opera da parte della Stazione appaltante.

Art. 64. - Cartello di cantiere

1. L'appaltatore deve predisporre ed esporre in sito numero 1 (uno) esemplare del cartello indicatore, con le dimensioni di almeno cm. 100 di base e 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. dell'1 giugno 1990, n. 1729/UL, nonché, se del caso, le indicazioni di cui all'articolo 12 del d.m. 22 gennaio 2008, n. 37.
2. Il cartello di cantiere, da aggiornare periodicamente in relazione all'eventuale mutamento delle condizioni ivi riportate; è fornito in conformità al modello di cui all'allegato «C».

Art. 65. - Esecuzione dei lavori in modalità BIM e Attività di restituzione as-built

1. Alla firma del Contratto, la S.A. fornirà all'impresa l'accesso all'AcDat dell'Agenzia del demanio, all'interno del quale sarà depositato il modello IFC e nativo del progetto esecutivo e la BIMMS - Method Statement.
2. L'appaltatore, entro i successivi 15 giorni, dovrà presentare il Piano di Gestione Informativa (PGI), adeguato all'offerta di gestione informativa (oGI) presentato in fase di gara e al BIMMS - Method Statement.
3. Fermo restando quanto previsto nel BIMMS - Method Statement vincolante ai fini dell'appalto, per la gestione dei modelli digitali, l'Impresa, dovrà aggiornare in maniera costante i modelli digitali.
4. Al termine dell'esecuzione dei lavori è onere dell'appaltatore la redazione di elaborati grafici as-built, ricavati dall'aggiornamento, durante le attività di cantiere, dei modelli IFC del progetto esecutivo relativo a

Servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria inerenti le attività di "Redazione del PFTE, progettazione definitiva ed esecutiva, Direzione dei lavori, Coordinamento della Sicurezza in fase progettuale ed esecutiva oltre ai rilievi e le integrazioni alle indagini preliminari, per i lavori di miglioramento sismico del "Palazzo Rangoni Farnese" Sede della Prefettura di Parma – Ufficio Territoriale del Governo - Strada Repubblica, 39 - Parma (Scheda PRD0019 e PRB0009/Parte), da eseguirsi con metodi di modellazione e gestione informativa (BIM) e con l'uso di materiali e tecniche a ridotto impatto ambientale.

tutte le discipline di progetto: architettonico, impianti meccanici, impianti elettrici, strutture e delle nuove reti di sottoservizi così come realizzate. Ai fini di agevolare il controllo dei lavori da parte della D.L., l'appaltatore è tenuto a presentare con cadenza mensile tavole e modelli IFC aggiornati che illustrino le lavorazioni effettuate.

5. Ad ogni SAL, l'ufficio Direzione Lavori, provvederà alla verifica dettagliata dell'aggiornamento dei modelli nel rispetto di quanto previsto nel BIMMS - Method Statement.
6. Tale verifica, potrà avvenire, altresì, a discrezione della S.A. nell'ambito di specifiche riunioni di coordinamento. A tal fine l'appaltatore è tenuto a fornire la massima collaborazione.
7. L'attività di restituzione as-built in modalità BIM dovrà essere in coerenza con le Method Statement e Specifiche Metodologiche, con livello di dettaglio geometrico ed informativo adeguato e definito dalla S.A., contenenti specifici parametri ADM per la fase esecutiva.
8. Tale attività consta nella restituzione digitale del contenuto geometrico ed informativo dell'opera in fase di cantiere. L'attività andrà svolta da un professionista qualificato, il Responsabile del processo BIM in fase di esecuzione, di cui la ditta appaltatrice dovrà fornirsi, comunicandone il nominativo in fase di partecipazione. La presenza del Responsabile del processo BIM in fase di esecuzione non costituirà requisito di partecipazione.
9. È onere dell'appaltatore la redazione del modello as built. Tale modello, dovrà comprendere, tutte le modifiche e le varianti che sono state eseguite al progetto originario durante la fase di realizzazione e da esso dovranno essere generate tutte le documentazioni finale di progetto, ovvero il progetto aggiornato con tutte le varianti significative che sono avvenute in corso d'opera (DM 37/08 art. 5 comma 5 e art. 7 comma 2). Questa documentazione deve essere allegata o citata nella dichiarazione di conformità.
10. L'appaltatore è oberato di consegnare in sede di collaudo dei lavori, il modello as-built in formato IFC e nativo, che dovrà essere sottoposto a verifica, affinché possa sostituire l'originario modello del progetto esecutivo all'interno dell'AcDat alla cartella Archive.

Nel caso in cui l'appaltatore non ottemperi a quanto sopra, in occasione dei SAL, si procederà, in prima istanza ad applicare una trattenuta di € 10.000,00 (diecimila/00), in sede del emissione del relativo certificato di pagamento, che sarà svincolata nel successivo SAL, se l'appaltatore ha provveduto a quanto stabilito al punto 8). Qualora l'appaltatore, anche a seguito di mancata attuazione di disposizioni impartite dalla S,A, per il tramite della Direzione Lavori o del Responsabile del Progetto, continui a non ottemperare all'aggiornamento del modello, si provvederà ai sensi dell'art. 122 del D. Lgs. 36/2023.

Art. 66. - Eventuale sopravvenuta inefficacia del contratto

11. Se il contratto è dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell'aggiudicazione definitiva per gravi violazioni, trova applicazione l'articolo 121 dell'allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.
12. Se il contratto è dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell'aggiudicazione definitiva per motivi diversi dalle gravi violazioni di cui al comma 1, trova applicazione l'articolo 122 dell'allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.
13. Trovano in ogni caso applicazione, ove compatibili e in seguito a provvedimento giurisdizionale, gli articoli 123 e 124 dell'allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.

Art. 67. - Tracciabilità dei pagamenti

1. Ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 8, della legge n. 136 del 2010, gli operatori economici titolari dell'appalto,

nonché i subappaltatori, devono comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni dalla stipula del contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se successiva, comunicando altresì negli stessi termini le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti. L'obbligo di comunicazione è esteso anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in precedenza. In assenza delle predette comunicazioni la Stazione appaltante sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali per l'applicazione degli interessi di cui all'articolo 30, commi 1 e 2, e per la richiesta di risoluzione di cui all'articolo 30, comma 4.

2. Tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento:

- a) per pagamenti a favore dell'appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-fornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all'intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall'ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilità;
- b) i pagamenti di cui alla precedente lettera a) devono avvenire in ogni caso utilizzando i conti correnti dedicati di cui al comma 1;
- c) i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite i conti correnti dedicati di cui al comma 1, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione dell'intervento.

3. I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 euro possono essere utilizzati sistemi diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa.

4. Ogni pagamento effettuato ai sensi del comma 2, lettera a), deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CIG e il CUP di cui all'articolo 1, comma 5.

5. Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 6 della legge n. 136 del 2010:

- a) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettera a), costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 3, comma 9-bis, della citata legge n. 136 del 2010;
- b) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettere b) e c), o ai commi 3 e 4, se reiterata per più di una volta, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 54, comma 2, lettera b), del presente Capitolato speciale.

6. I soggetti di cui al comma 1 che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui ai commi da 1 a 3, procedono all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la Stazione appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.

7. Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'intervento ai sensi del comma 2, lettera a); in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria.

Art. 68. - Disciplina antimafia

1. Ai sensi del decreto legislativo n. 159 del 2011, per l'appaltatore non devono sussistere gli impedimenti all'assunzione del rapporto contrattuale previsti dagli articoli 6 e 67 del citato decreto legislativo, in materia antimafia; a tale fine devono essere assolti gli adempimenti di cui al comma 2. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario, tali adempimenti devono essere assolti da tutti gli operatori economici raggruppati e consorziati; in caso di consorzio stabile, di consorzio di cooperative o di imprese artigiane, devono essere assolti dal consorzio e dalle consorziate indicate per l'esecuzione.
2. Prima della stipula del contratto deve essere acquisita la comunicazione antimafia, mediante la consultazione della Banca dati ai sensi degli articoli 96 e 97 del citato decreto legislativo n. 159 del 2011.

Art. 69. - Spese contrattuali, imposte, tasse

1. Ai sensi dell'articolo 16-bis del R.D. n. 2440 del 1923 e dell'articolo 62 del R.D. n. 827 del 1924 e dell'art. 18 comma 10 del Dlgs 36/2023 sono a carico dell'appaltatore senza diritto di rivalsa:
 - a) le spese contrattuali;
 - b) le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;
 - c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (oneri per l'occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori;
 - d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto.
2. Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo.
3. Se, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali sono necessari aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a carico dell'appaltatore e trova applicazione l'articolo 8 del capitolato generale d'appalto.
4. A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravano sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.
5. Il presente contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l'I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente Capitolato speciale si intendono I.V.A. esclusa.

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO – NORME AMMINISTRATIVE

AGENZIA DEL DEMANIO Direzione Regionale Emilia Romagna

Servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria inerenti le attività di "Redazione del PFTE, progettazione definitiva ed esecutiva, Direzione dei lavori, Coordinamento della Sicurezza in fase progettuale ed esecutiva oltre ai rilievi e le integrazioni alle indagini preliminari, per i lavori di miglioramento sismico del "Palazzo Rangoni Farnese" Sede della Prefettura di Parma – Ufficio Territoriale del Governo - Strada Repubblica, 39 - Parma (Scheda PRD0019 e PRB0009/Parte), da eseguirsi con metodi di modellazione e gestione informativa (BIM) e con l'uso di materiali e tecniche a ridotto impatto ambientale.

ALLEGATO: SCHEMA DI CONTRATTO

	SCHEMA CONTRATTO D'APPALTO	
	RELATIVO AI LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO DI "PALAZZO	
	RANGONI FARNESE" SEDE DELLA PREFETTURA DI PARMA – UFFICIO	
	TERRITORIALE DEL GOVERNO, SITO IN STRADA REPUBBLICA, 39 -	
	PARMA (SCHEDE PRD0019 E PRB0009/PARTE), CON APPLICAZIONE DEI	
	CRITERI MINIMI AMBIENTALI DI CUI AL D.M. 23/06/2022	
	stipulato	per

	L'anno _____ il giorno _____ del mese di _____	
	In Bologna, presso la sede della Direzione Regionale Emilia Romagna	
	dell'Agenzia del Demanio in Piazza Malpighi n. 19,	
	si stipula	
	TRA	
	- il Sig. _____, nato a _____ il giorno __/__/____, il quale	
	interviene al presente atto non in proprio, ma in rappresentanza	
	1	
Uso interno		

dell'Agencia del Demanio-Direzione Regionale Emilia Romagna, con

sede in Bologna, Piazza Malpighi n. 19, codice fiscale 06340981007,

indirizzo di posta elettronica certificata:

dre_EmiaRomagna@pce.agenziademano.it, ivi domiciliato per la

carica, _____ (di seguito anche la

Stazione Appaltante),

E

- il Sig. _____, nato a _____ il __/__/____, il quale

interviene e agisce nel presente atto non per sé, ma esclusivamente

nella sua qualità di _____, e quindi in nome e per conto,

della società _____

(di seguito denominato "Appaltatore" e, unitamente all'Agencia del

Demanio, "le Parti");

PREMESSO CHE

- • con l'istituzione del capitolo 7759, nello stato di previsione della

	Spesa del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno 2018	
	(legge di Bilancio 2018), è stato formalizzato un primo stanziamento a	
	favore dell'Agenzia del Demanio di circa 130 milioni di euro per avviare	
	la realizzazione di un piano per la riqualificazione sismica del patrimonio	
	immobiliare dello Stato, per il quale sono stati previsti 950 milioni di euro,	
	nell'arco temporale 2018-2022 e annualità successive;	
	• nell'ambito degli interventi di prevenzione del rischio sismico per il cui	
	finanziamento l'Agenzia ha beneficiato dell'assegnazione di risorse in	
	attuazione dell'art. 1, comma 140, L. n. 232/2016, è stato individuato	
	l'immobile denominato "Palazzo Rangoni Farnese" Sede della	
	Prefettura di Parma – Ufficio Territoriale del Governo - Strada	
	Repubblica, 39 - Parma (Schede PRD0019 e PRB0009/Parte);	
	• con determina a contrarre del 26/03/2020 assunta in pari data al	
	protocollo dell'Ufficio n. 2020/4455, la Direzione Regionale Emilia	
	Romagna dell'Agenzia del Demanio ha disposto di procedere	
	all'affidamento dei servizi progettuali finalizzati al Miglioramento sismico	
	relativo all'immobile demaniale Palazzo Rangoni Farnese, Sede della	
	Prefettura di Parma (Scheda PRD0019 e PRB0009/Parte), mediante	

	l'avvio di una procedura europea aperta;	
	• con successivo contratto rep. 240 prot. n. 18057/2020 del 30/11/2020,	
	è stato affidato all'operatore economico RTP costituito (Mandataria)	
	Politecnica - Ingegneria ed Architettura - Società Cooperativa"; il	
	servizio di architettura ed ingegneria finalizzato al miglioramento	
	sismico Palazzo Rangoni Farnese" sede della Prefettura di Parma –	
	Ufficio Territoriale del Governo, sito in Strada Repubblica, 39 - Parma	
	(Scheda PRD0019 e PRB0009/Parte), per l'importo di € 249.663,07,	
	oltre oneri previdenziali, ove dovuti, ed IVA;	
	• con verbale del 30/11/2020 assunto in pari data al protocollo	
	dell'Ufficio n. 2020/18082 è stato avviato il servizio di progettazione in	
	argomento;	
	• successivamente, questa Direzione Regionale con atto del 23/04/2021	
	assunto in pari data al protocollo dell'Ufficio n 2021/7180 ha affidato alla	
	società ASTRA ENGINEERING SRL con sede legale in Milano Via	
	Belgirate, n. 20 - Partita Iva e C.F. 04023400965, le verifiche di cui	
	all'art. 26 del D.Lgs. 50/2016 dei servizi di progettazione in argomento;	
	• con determina del 03/11/2021 assunta in pari data al protocollo	

	dell'Ufficio n. 2021/17923 è stato approvato il Progetto di Fattibilità	
	Tecnico ed Economica dell'intervento di Miglioramento sismico di	
	"Palazzo Rangoni Farnese" Sede della Prefettura di Parma – Ufficio	
	Territoriale del Governo - Strada Repubblica, 39 - Parma (Scheda	
	PRD0019 e PRB0009/Parte);	
	• con verbale del 05/11/2021 assunto in pari data al protocollo	
	dell'Ufficio n. 2021/18107 si è dato avvio alla fase "Progetto Definitivo",	
	la cui regolare consegna è stata attestata con nota prot. n. 2022/814;	
	• con determina del Direttore Regionale del 16/12/2022 assunta in pari	
	data al protocollo dell'Ufficio n. 2022/19158 è stato approvato il Progetto	
	Definitivo dell'intervento di Miglioramento sismico di "Palazzo Rangoni	
	Farnese" Sede della Prefettura di Parma – Ufficio Territoriale del	
	Governo - Strada Repubblica, 39 - Parma (Scheda PRD0019 e	
	PRB0009/Parte);	
	• con verbale del 13/01/2023 assunto in pari data al protocollo	
	dell'Ufficio n. 2023/442 si è dato avvio alla progettazione esecutiva;	
	• con verbale del 08/03/2023 assunto in pari data al protocollo	
	dell'Ufficio n 2023/4773, congiuntamente con la prefettura di Parma,	

	sono stati definiti i sottocantieri del Progetto esecutivo e l'ordine di esecuzione degli stessi;	
	• l'RTP Politecnica (mandataria), con pec del 21/03/2023, assunta al protocollo al n. 4565/2023, ha trasmesso il progetto esecutivo in argomento;	
	• la Regione Emilia Romagna, con Deliberazione di Giunta regionale n. 462 del 27/03/2023, ha approvato, con il concerto del Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per la Lombardia e l'Emilia-Romagna, l'elenco regionale dei prezzi delle opere pubbliche 2023, ai sensi del comma 16 dell'articolo 23 del D. Lgs. n. 50/2016, con validità a far data dal 03/04/2023:	
	• nel rispetto di quanto previsto dall'art. 23 comma 16 del D.L.gs. 50/2016, si è dato mandato ai progettisti di adeguare il progetto esecutivo al nuovo prezziario regionale;	
	• in data 19/05/2023 l'RTP Politecnica (mandataria) ha trasmesso gli elaborati contabili del progetto esecutivo aggiornati al nuovo prezziario regionale ai sensi dell'art ai sensi del comma 16 dell'articolo 23 del D. Lgs. n. 50/2016;	

	<ul style="list-style-type: none"> • con verbale prot. n. 2023/12551 del 31/07/2023, il RUP ha Validato il progetto esecutivo, redatto ai sensi dell'art. 26 comma 8 del D.Lgs.n.50/2016; 	
	<ul style="list-style-type: none"> • con determina del _____ assunta al protocollo dell'Ufficio al n. 2023/_____ la Stazione Appaltante ha approvato gli elaborati del progetto esecutivo dei lavori di miglioramento sismico di "PALAZZO RANGONI FARNESE" come validati dal RUP, con il relativo quadro economico; 	
	<ul style="list-style-type: none"> • per la programmazione e l'avvio della procedura di affidamento dei lavori con la nota n. 2023/8135 del 19/05/2023 è stato nominato quale Responsabile Unico del Procedimento (ora Responsabile Unico del Progetto) l'Arch. Armando Alfonso, funzionario in servizio presso la U.O. Servizi Tecnici, unitamente alla struttura di supporto allo stesso ai sensi dell'art. 31, comma 7, del previgente Codice degli appalti; 	
	<p>che, alla procedura de qua ha partecipato la società _____</p> <ul style="list-style-type: none"> - che quanto all'offerta tecnica, _____; - che, quanto alla componente economica dell'offerta, la predetta ha offerto un ribasso dello ____% (_____) rispetto all'importo posto a 	

	base d'asta di Euro _____ oltre IVA come per legge, a cui	
	vanno aggiunti Euro _____ come costi della sicurezza,	
	impegnandosi ad eseguire l'appalto di che trattasi per la somma	
	complessiva di Euro _____;	
	- che quanto alla componente temporale dell'offerta proposta, la	
	predetta ha offerto un ribasso nella misura massima consentita dal	
	disciplinare di gara del ____% (____), impegnandosi ad eseguire la	
	prestazione richiesta in complessivi _____ giorni;	
	che il RUP, con dichiarazione recante prot. n. _____ del	
	___/___/_____ ha verificato il possesso dei requisiti di ordine generale e	
	speciale in capo all'operatore economico	
	- che la Stazione Appaltante, con determina prot. n. _____ del	
	___/___/_____, ha aggiudicato l'appalto di che trattasi in favore del	
	predetto O.E.;	
	- che l'Appaltatore ha prodotto a garanzia degli obblighi nascenti dal	
	presente contratto la polizza fideiussoria n. _____ emessa	
	dalla compagnia _____ il ___/___/_____, a titolo di cauzione	
	definitiva ex art. 103 del D.lgs. 50/2016, dell'importo di Euro	

	_____ , in corso di validità;	
	- che l'Appaltatore ha inoltre prodotto la polizza assicurativa n. _____	
	emessa dalla compagnia _____ il ___/___/___ per danni di	
	esecuzione, per responsabilità civile, terzi e garanzia di manutenzione,	
	in corso di validità che tenga indenne la Stazione Appaltante da tutti i	
	rischi connessi all'esecuzione dei lavori;	
	tutto ciò premesso, le parti costituite, come sopra rappresentate,	
	convengono e stipulano quanto segue:	
	Articolo 1 Premesse e Documenti	
	Le premesse che precedono e gli atti materialmente allegati al presente	
	contratto, che di seguito si riepilogano, costituiscono parte integrante e	
	sostanziale dello stesso:	
	ALLEGATO A: Capitolato Speciale d'Appalto	
	<i>(eventuali altri allegati)</i>	

	Si intendono, altresì, parte integrante e sostanziale del contratto,	
	benché non materialmente allegati, i seguenti documenti per	
	9	
Uso interno		

	l'affidamento dei lavori di cui in epigrafe, depositati agli atti della	
	Stazione Appaltante e in particolare:	
	- il capitolato generale d'appalto approvato con decreto ministeriale 19	
	aprile 2000, n. 145, per quanto non in contrasto con il Capitolato	
	speciale allegato o non previsto da quest'ultimo;	
	- tutti gli elaborati grafici e gli altri atti del progetto esecutivo;	
	- l'elenco dei prezzi unitari del progetto;	
	- il PSC, nonché le proposte integrative di cui all'articolo 100, comma 5,	
	del Decreto n. 81 del 2008, se accolte dal coordinatore per la sicurezza;	
	- il POS;	
	- il cronoprogramma di cui all'articolo 40 del Regolamento generale;	
	- il computo metrico estimativo;	
	- l'Offerta tecnica, economica e temporale dell'Appaltatore;	
	- il Patto d'integrità;	
	- la Scheda fornitore.	
	Articolo 2 Oggetto e obblighi dell'Appaltatore	
	La Stazione Appaltante concede all'Appaltatore, che accetta, senza	
	riserva alcuna, l'appalto per l'esecuzione dei lavori di miglioramento	

	sismico di “PALAZZO RANGONI FARNESE”, sede della Prefettura di	
	Parma – Ufficio Territoriale del Governo - Strada Repubblica, 39 -	
	Parma (Scheda PRD0019 e PRB0009/Parte).	
	L'appaltatore si impegna all'esecuzione delle prestazioni alle condizioni	
	di cui al presente contratto a quelle di cui al capitolato speciale d'appalto	
	ed a quelle dei documenti richiamati al precedente articolo 1.	
	Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le	
	provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e	
	secondo le condizioni stabilite dal Capitolato speciale, con le	
	caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto	
	esecutivo con i relativi allegati, con riguardo anche ai particolari	
	costruttivi e ai progetti esecutivi, dei quali l'appaltatore dichiara di aver	
	preso completa ed esatta conoscenza.	
	L'Appaltatore solleva la Stazione Appaltante da ogni responsabilità	
	penale e civile verso terzi in ogni caso connessa alla realizzazione e	
	all'esercizio delle attività affidate. Nessun altro onere potrà dunque	
	derivare a carico della Stazione Appaltante, oltre al pagamento del	

	<p>corrispettivo contrattuale. Tutte le opere concernenti il presente contratto dovranno essere eseguite in conformità agli elaborati tecnici ed al Cronoprogramma ed al Piano di Sicurezza e Coordinamento, che formano parte integrante e sostanziale del presente atto anche se non materialmente allegati.</p>	
	<p>Articolo 3 Tempi di esecuzione, penali e sospensioni dei lavori</p>	
	<p>Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato in giorni _____ (_____) naturali consecutivi decorrenti dalla data riportata nel verbale di inizio lavori di cui al successivo art. 4 del presente contratto.</p>	
	<p>Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l'ultimazione dei lavori, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo viene applicata una penale pari allo 1,00 per mille (uno per mille) dell'importo contrattuale, come stabilito nel Capitolato Speciale d'Appalto, fatta salva la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 16 del presente atto nell'ipotesi in cui l'importo della penale superi il limite del 10% dell'importo contrattuale.</p>	
	<p>Per le ulteriori ipotesi in cui si applicano le penali si fa espresso rinvio a</p>	
	<p>12</p>	
Uso interno		

	quanto previsto dal Capitolato speciale d'appalto.	
	L'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell'Amministrazione di richiedere il risarcimento per eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.	
	Quanto alle sospensioni si fa espresso riferimento a quanto previsto dal Capitolato speciale d'appalto.	
	Articolo 4 Consegna ed inizio dei lavori e specifiche prescrizioni in ordine all'esecuzione.	
	Il Direttore dei Lavori, Previa autorizzazione del RUP, provvederà alla consegna dei lavori.	
	L'esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del presente contratto, in seguito a consegna risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 (quarantacinque) giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell'esecutore nel rispetto dell'art. 5 del D.M. 7 marzo 2018 n. 49.	

Se nel giorno fissato e comunicato l'appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori senza giustificato motivo, la Stazione Appaltante potrà risolvere il contratto e incamerare la cauzione definitiva oppure fissare un nuovo termine perentorio per la consegna, ferma restando la decorrenza del termine contrattuale dalla data della prima convocazione.

Qualora la consegna avvenga in ritardo per causa imputabile alla Stazione Appaltante, l'esecutore potrà chiedere di recedere dal contratto. Nel caso di accoglimento dell'istanza di recesso l'esecutore ha diritto al rimborso delle spese contrattuali effettivamente sostenute e documentate, ma in misura non superiore ai limiti indicati ai commi 12 e 13 dell'art. 5 del D.M. n. 49/2018.

Ove l'istanza dell'esecutore non sia accolta e si proceda tardivamente alla consegna, lo stesso ha diritto ad un indennizzo per i maggiori oneri dipendenti dal ritardo secondo le modalità di calcolo stabilite nel Capitolato speciale.

	Particolari prescrizioni sono dettate per l'esecuzione dei lavori dal	
	capitolato speciale d'appalto.	
	L' Appaltatore con la sottoscrizione del presente contratto si impegna	
	ad eseguire conformemente a quanto disposto dalla normativa vigente	
	in materia di Criteri Ambientali Minimi ogni fase di produzione, di	
	trasporto, di recupero, di smaltimento dei rifiuti risultanti dalle lavorazioni	
	oggetto dell'appalto	
	Articolo 5 Termini per il collaudo o per l'accertamento della	
	regolare esecuzione	
	Il certificato di collaudo deve essere emesso entro i termini indicati nel	
	Capitolato Speciale d'Appalto.	
	L'accertamento della regolare esecuzione e l'accettazione dei lavori di	
	cui al presente contratto avvengono con approvazione del predetto	
	certificato che ha carattere provvisorio.	
	Il predetto certificato assume carattere definitivo decorsi due anni dalla	
	sua emissione e deve essere approvato dall'ente appaltante; il silenzio	

	dell'ente appaltante protrattosi per due mesi oltre predetto termine di	
	due anni equivale ad approvazione.	
	Salvo quanto disposto dall'art. 1669 del codice civile, l'appaltatore	
	risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili,	
	purché denunciati dall'ente appaltante prima che il certificato di	
	collaudo, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere	
	definitivo.	
	L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione	
	e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto	
	dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, degli atti di collaudo;	
	resta nella facoltà dell'ente appaltante richiedere la consegna anticipata	
	di parte o di tutte le opere ultimate.	
	Articolo 6	
	Corrispettivi e disciplina pagamenti – anticipazione – revisione	
	prezzi	
	In ragione del ribasso offerto in sede di gara (pari allo ____%)	
	dell'importo ribassabile) l'ammontare contrattuale è di	
	Euro _____ (_____/__) oltre IVA, di cui Euro	

	XXXXXXXXXX (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) di costi della	
	sicurezza.	
	Come previsto all'art. 3 del Capitolato speciale d'appalto, il contratto è	
	stipulato "a corpo e a misura".	
	a) per la parte di lavori da compensarsi "a corpo", pari ad euro	
	_____ (in ragione del ribasso offerto), l'importo resta fisso e	
	invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti	
	contraenti alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore	
	attribuito alla quantità e alla qualità di detti lavori;	
	b) per la parte "a misura", relativa agli oneri di conferimento a	
	discarica, previsti nell'importo di euro _____ (in ragione del	
	ribasso offerto), si procederà al pagamento in ragione della quantità	
	del materiale di risulta conferita a discarica risultante dai documenti	
	contabili e dai formulari dei rifiuti forniti dall'appaltatore;	
	Per quanto riguarda la contabilizzazione dei lavori a corpo e a misura	
	si fa rinvio a quanto dettagliatamente precisato nel capitolato speciale	
	d'appalto.	
	All'appaltatore verranno corrisposti, pagamenti in acconto come di	

	seguito riportato:	
	Come stabilito dall'articolo 60 del D.Lgs 36/2023 è prevista la clausola	
	di revisione prezzi e/o compensazione.	
	Quanto alla disciplina della stessa si fa espresso riferimento a quanto	
	stabilito dalla norma succitata.	
	Le rate di acconto sono dovute ogni volta che i lavori eseguiti	
	raggiungono un importo non inferiore a Euro 200.000,00, come	
	risultante dal Registro di contabilità e dallo Stato di avanzamento lavori.	
	Il RUP, ai sensi dell'articolo 125 comma 5 del Codice dei Contratti,	
	emette il certificato di pagamento contestualmente all'adozione di ogni	
	stato di avanzamento lavori e comunque entro un termine non superiore	
	a sette giorni dall'adozione dello stesso.	
	18	

	Sul certificato di pagamento è operata la ritenuta per la compensazione dell'anticipazione già corrisposta.	
	I pagamenti relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono effettuati nel termine di 30 giorni decorrenti dall'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori ai sensi dell'articolo 185 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.	
	In deroga al comma 1 dell'art. 26 del Capitolato, se i lavori eseguiti raggiungono un importo pari o superiore al 90% (novanta per cento) dell'importo contrattuale, può essere emesso uno stato di avanzamento per un importo inferiore a quello minimo previsto allo stesso comma 1, ma non superiore al 95% (novantacinque per cento) dell'importo contrattuale. L'importo residuo dei lavori è contabilizzato nel conto finale e liquidato ai sensi dell'articolo 28. Per importo contrattuale si intende l'importo del contratto originario eventualmente adeguato in base all'importo degli atti di sottomissione approvati	
	Le fatture dovranno essere emesse dall'Appaltatore e trasmesse in formato conforme alle specifiche tecniche definite dall'allegato A di cui	

all'art. 2 comma 1 del D.M. 03/04/2013 n. 55, disciplinante la gestione dei processi di fatturazione elettronica mediante il Sistema di Interscambio (SDI) e dovranno essere intestate all'Agenzia del Demanio, C.F. 06340981007, via Barberini n. 38, cap 00187 Roma, riportando obbligatoriamente all'interno del tracciato il codice IPA RBSRLK, il numero di ODA che sarà tempestivamente comunicato dal RUP preliminarmente all'emissione della fattura elettronica, il CIG e il CUP, nonché il numero di protocollo del presente atto e la dicitura "Scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 17 ter del DPR 633/1972 (Split Payment). Eventuali ulteriori informazioni da inserire all'interno del tracciato verranno comunicate dal RUP, da contattare preliminarmente all'emissione della fattura per il tramite del SDI.

Quanto dovuto sarà liquidato, previa verifica della regolarità contributiva come risultante dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento delle fatture a mezzo bonifico bancario sul conto corrente dedicato indicato nell'allegata "Scheda Fornitore e comunicazione ex art. 3 Legge 136/2010"

	compilata dall'Appaltatore. Ai fini dei pagamenti, la Stazione Appaltante	
	effettuerà le verifiche di cui all'art. 48 bis del D.P.R. 602/1973 secondo	
	le modalità previste dal D.M. 40/2008. In caso di raggruppamento	
	temporaneo di imprese, al fine di garantire le suddette verifiche, ciascun	
	componente del raggruppamento dovrà emettere fattura nei confronti	
	dell'Agenzia per le prestazioni dallo stesso eseguite,	
	indipendentemente dall'eventuale mandato di pagamento in favore	
	della mandataria previsto nell'atto costitutivo.	
	L'Appaltatore si riserva di chiedere l'anticipazione del prezzo secondo	
	quanto previsto dall'art. 125, del Codice degli Appalti.	
	L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di	
	garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari	
	all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al	
	periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il	
	cronoprogramma della prestazione. La garanzia è rilasciata dai soggetti	
	di cui all'articolo 106, comma 3, con le modalità previste dal secondo	
	periodo dello stesso comma. L'importo della garanzia è gradualmente e	
	automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al	

	progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni	
	appaltanti. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di	
	restituzione, se l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi	
	a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono	
	dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della	
	anticipazione.	
	Il contratto può essere modificato, senza una nuova procedura di	
	affidamento, ai sensi dell'articolo 120 del Codice.	
	Quanto alla revisione prezzi si precisa che qualora nel corso di	
	esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura	
	oggettiva, si determina una variazione, in aumento o in diminuzione,	
	del costo dei lavori superiore al cinque per cento, dell'importo	
	complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento	
	della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire.	
	Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi, si	
	utilizzano gli indici sintetici elaborati dall'ISTAT relativamente ai costi di	
	costruzione.	
	Le modalità di presentazione dell'istanza di revisione dei prezzi ed ogni	

altro aspetto relativo alla presente clausola è disciplinato dal codice appalti.

Articolo 7 Tracciabilità dei flussi finanziari

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 della legge 136/10, l'Appaltatore si obbliga a utilizzare il conto corrente bancario o postale dedicato alla commessa, indicato nella "Scheda Fornitore e comunicazione ex art. 3 Legge 136/2010", ***(ovvero, in caso di raggruppamento senza mandato all'incasso in favore della mandataria, i conti correnti bancari o postali dedicati alla commessa che ciascun componente del raggruppamento avrà comunicato)*** nell'ambito della quale sono stati individuati i soggetti abilitati ad eseguire movimentazioni sugli stessi. L'Appaltatore dovrà comunicare alla Stazione Appaltante, entro 7 (sette) giorni, ogni eventuale variazione relativa al predetto conto ed ai soggetti autorizzati ad operare su di esso. L'Appaltatore dovrà, altresì, inserire nei contratti sottoscritti con eventuali subcontraenti un'apposita clausola, a pena di nullità, con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità finanziaria prescritti dalla citata Legge. L'Appaltatore dovrà dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura

	territorialmente competente della notizia dell'inadempimento della	
	propria controparte (subcontraente) agli obblighi di tracciabilità	
	finanziaria. L'Appaltatore dovrà, inoltre, trasmettere i predetti contratti	
	alla Stazione Appaltante, ai fini della verifica di cui all'art. 3 comma 9	
	della legge n. 136/2010. L'inadempimento degli obblighi previsti nel	
	presente articolo costituirà ipotesi di risoluzione espressa del contratto	
	ai sensi dell'art. 1456 c.c. In caso di cessione del credito derivante dal	
	presente contratto, il cessionario sarà tenuto ai medesimi obblighi	
	previsti per l'Appaltatore nel presente articolo e ad anticipare i	
	pagamenti all'Appaltatore mediante bonifico bancario o postale sul	
	conto corrente dedicato.	
	Articolo 8 Capitolato Generale	
	Forma parte integrante del presente contratto, per quanto lo stesso non	
	venga materialmente allegato, il Capitolato Generale per gli Appalti di	
	Opere approvato con D.M. 19/04/2000 n. 145.	
	Articolo 9 Osservanza delle norme in materia d'impiego	
	L'Appaltatore si obbliga esplicitamente alla scrupolosa osservanza di	
	tutte le norme vigenti e di quelle che eventualmente fossero emanate	

	durante l'esecuzione dei lavori in materia di assunzione e di impiego di	
	mano d'opera. L'impresa ha l'obbligo, altresì, di fornire mensilmente al	
	Direttore dei Lavori l'importo dei lavori eseguiti nel mese, nonché il	
	numero delle giornate lavorative impiegate nello stesso periodo.	
	L'Appaltatore si obbliga, altresì, a produrre documentazione fotografica	
	dell'opera che verrà eseguita nella misura e secondo le modalità da	
	stabilire. L'Appaltatore è vincolato alla scrupolosa osservanza delle	
	norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi alle assicurazioni	
	varie degli operai contro gli infortuni sul lavoro. Si richiama inoltre	
	l'Appaltatore all'osservanza di quanto prescritto dal D.Lgs. n. 36/2023 e	
	s.m.i. in materia d'impiego.	
	Articolo 10 Piano di Sicurezza e Coordinamento	
	e Piano Operativo di Sicurezza	
	L'Appaltatore ha l'obbligo di attenersi al Piano di Sicurezza e	
	Coordinamento messo a disposizione dalla Stazione Appaltante.	
	L'Appaltatore resta obbligato a rispettare quanto previsto dal D.lgs. n.	
	81/2008 e s.m.i., oltre alle specifiche disposizioni contenute nel	
	Capitolato Speciale d'Appalto al "Capo 8 - DISPOSIZIONI IN MATERIA	
	25	
Uso interno		

DI SICUREZZA”.

Articolo 11 Osservanza norme contratti collettivi - Ritenute

L'Appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori. A garanzia di tale osservanza, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento). Dell'emissione di ogni certificato di pagamento il Responsabile del Procedimento provvede a dare comunicazione per iscritto, con avviso di ricevimento, agli enti previdenziali e assicurativi, compresa la cassa edile, ove richiesto.

L'Amministrazione dispone il pagamento a valere sulle ritenute suddette di quanto dovuto per le inadempienze accertate dagli enti competenti che ne richiedano il pagamento nelle forme di legge. Le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione del conto finale, dopo l'approvazione del certificato di collaudo, ove gli enti suddetti non abbiano comunicato all'Amministrazione committente eventuali inadempienze entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta del Responsabile del Procedimento.

	Articolo 12 Ritardo nel pagamento del personale dipendente	
	In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale	
	di cui al comma 6 dell'art. 11 del D.Lgs 36/2023, l'responsabile unico	
	del progetto invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso	
	l'affidatario, a provvedervi entro i successivi 15 quindici giorni. Ove non	
	sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della	
	richiesta entro il termine di cui al terzo periodo, la stazione appaltante	
	paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni	
	arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario	
	del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore	
	inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto.	
	Articolo 13 Tabella di cantiere	
	In ottemperanza a quanto previsto nella Circolare del Ministero dei	
	Lavori Pubblici del 01/06/1990 n. 1729/U.L., relativa all'obbligo di	
	apporre le tabelle informative nei cantieri di lavoro, l'Impresa esecutrice	
	si obbliga ad installare e mantenere nel cantiere, durante tutto il periodo	
	di esecuzione dei lavori, apposita tabella in n. ____ esemplare di	
	dimensioni non inferiori a mt. 1 (larghezza) per mt. 2 (altezza), collocata	
	27	
Uso interno		

in sito ben visibile indicato dal direttore dei lavori, entro cinque giorni dalla consegna dei lavori stessi. Tanto la tabella quanto il sistema di sostegno della stessa dovranno essere eseguiti con materiale di adeguata resistenza e di decoroso aspetto. La tabella dovrà recare impresse a colori indelebili le diciture riportate nello schema tipo, con le opportune modifiche ed integrazioni da apportare, ove occorra, in relazione alle peculiarità delle singole opere. In fondo alla tabella dovrà essere previsto un apposito spazio per l'aggiornamento dei dati e per le comunicazioni al pubblico in merito all'andamento dei lavori. In particolare dovranno essere indicate in tale spazio le sospensioni e le interruzioni intervenute nei lavori con l'illustrazione dei motivi che le hanno determinate e con le previsioni circa la ripresa dei lavori ed i nuovi tempi di completamento dell'opera. Per garantire l'osservanza delle suddette istruzioni, il Direttore dei Lavori potrà eseguire controlli periodici.

Articolo 14 Finanziamento dell'opera

L'Agenzia del Demanio ha previsto la copertura finanziaria con l'approvazione del Piano degli investimenti immobiliari per il triennio

	_____ Cap. _____ tipologia di investimento _____, e	
	precisamente:	
	• €._____;	
	• €._____;	
	Articolo 15 Direzione Tecnica	
	La Direzione Tecnica dei lavori appaltati sarà svolta prioritariamente dal	
	_____, lo stesso non potrà essere sostituito nella predetta	
	funzione senza l'esplicito assenso dell'Amministrazione appaltante	
	sotto pena della rescissione immediata del predetto contratto e del	
	risarcimento dei danni.	
	Articolo 16 Risoluzione del contratto	
	Il contratto potrà essere risolto in tutti i casi di inadempimento di non	
	scarsa importanza, ai sensi dell'art. 1455 c.c., previa diffida ad	
	adempiere, mediante pec, assegnando un termine non superiore a 15	
	(quindici) giorni dal ricevimento di tale comunicazione per	
	l'adempimento. Rientra nelle ipotesi di inadempimento di non scarsa	
	importanza il mancato rispetto degli impegni che l'Appaltatore assumerà	
	in ordine all'esecuzione della prestazione nel rispetto delle prescrizioni	

	in materia di CAM.	
	Fermo restando quanto previsto dall'art. 122 del D. Lgs. 36/2023,	
	l'Agenzia potrà inoltre risolvere il contratto per una delle seguenti	
	clausole risolutive espresse ex art.1456 c.c.:	
	a. frode nell'esecuzione del Contratto;	
	b. sussistenza, anche di uno solo, dei motivi di esclusione di cui all'art.	
	80 del Codice appalti o mancanza e/o decadenza della qualificazione	
	SOA richiesta dal Bando;	
	c. mancata presa in consegna dei Lavori o la mancata presentazione	
	per la presa in consegna dei Lavori dell'Appaltatore, entro il termine	
	fissato dalla Stazione appaltante;	
	d. ritardo dell'Appaltatore nell'esecuzione dei Lavori, derivante da cause	
	imputabili allo stesso, manifestatosi con l'ingiustificata interruzione delle	
	attività in cantiere che si protragga per oltre 45 (quarantacinque) giorni;	
	e. ritardo dell'Appaltatore nell'ultimazione dei Lavori, derivante da cause	
	imputabili allo stesso, di entità tale da superare, in penali giornaliere, il	
	10% (dieci per cento) dell'Importo contrattuale;	
	f. violazioni gravi del piano di qualità;	
	30	
Uso interno		

	g. gravi negligenze e/o le gravi contravvenzioni agli obblighi contrattuali assunti che pregiudichino il regolare e puntuale svolgimento dei Lavori;	
	h. affidamento in subappalto, o cottimo, di lavori, in violazione della vigente disciplina legislativa, regolamentare e contrattuale in materia;	
	i. cessione del Contratto o cessione non autorizzata dei relativi crediti;	
	j. grave inosservanza dei piani di sicurezza, ovvero degli obblighi che la normativa vi-gente pone a carico dei datori di lavoro, ivi attinenti quelli alla sicurezza sul lavoro, ovvero delle misure generali previste dalle vigenti normative in materia di salute dei lavoratori e tutela ambientale;	
	k. fallimento dell'Appaltatore, ovvero messa in stato di procedura concorsuale coatta, o altra condizione equivalente;	
	l. inadempimento da parte dell'Appaltatore agli obblighi di cui alla Legge 136/2010;	
	m. mancato rispetto degli obblighi previsti dal GDPR 679/2006 e ss.mm.ii. e dei relativi regolamenti di attuazione;	
	n. affidamento di lavori al subappaltatore, sia che si tratti di impresa, che di lavoratore autonomo, anche di fatto, senza previa autorizzazione scritta della Stazione Appaltante, comporta inadempimento	

	contrattualmente grave ed essenziale, anche ai sensi dell'articolo 1456	
	del codice civile, con la conseguente possibilità, per la Stazione	
	Appaltante, di risolvere il Contratto in danno dell'Appaltatore ed è	
	ragione di risarcimento danni, in misura pari al 10% (dieci per cento)	
	dell'importo contrattuale, fatto salvo il maggior danno. Restano ferme le	
	sanzioni penali previste dall'articolo 21 della legge 13 settembre 1982,	
	n. 646 e ss.mm.ii.;	
	i. la mancata trasmissione alla Stazione Appaltante dei documenti, di	
	cui al Capitolato speciale, determina l'inadempimento grave	
	dell'Appaltatore e, pertanto, è causa di risoluzione del Contratto e	
	ragione di risarcimento danni, in misura pari al 10% (dieci per cento)	
	dell'importo contrattuale, fatto salvo il maggior danno.	
	- mancato reintegro della cauzione definitiva nei termini previsti;	
	- adozione di comportamenti contrari ai principi del Codice Etico	
	dell'Agenzia;	
	- inadempimento agli obblighi di tracciabilità;	
	- violazione degli impegni anticorruzione assunti con la sottoscrizione	
	del Patto di integrità presentato in sede di manifestazione d'interesse.	

	<p>Detta risoluzione espressa diventerà operativa a seguito della comunicazione ex art. 1456 c.c. che la Stazione Appaltante darà per iscritto all'Appaltatore, tramite posta elettronica certificata.</p>	
	<p>In caso di risoluzione sarà corrisposto all'Appaltatore il prezzo contrattuale delle attività effettuate, detratte le eventuali penalità e spese di cui ai precedenti articoli.</p>	
	<p>La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto secondo le modalità ed i termini di cui all'art. 123 del D.Lgs. 36/2023.</p>	
	<p>Articolo 17 Codice etico</p>	
	<p>L'Appaltatore si impegna ad osservare il Modello di organizzazione, gestione e controllo dell'Agenzia ex D.Lgs. 231/2001 s.m.i, reperibile sul sito istituzionale, ed a tenere un comportamento in linea con il relativo Codice Etico e, comunque, tale da non esporre l'Agenzia al rischio dell'applicazione delle sanzioni previste dal predetto decreto.</p>	
	<p>L'inosservanza di tale impegno costituisce grave inadempimento contrattuale e legittima l'Agenzia a risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c..</p>	

	L'Appaltatore si impegna, inoltre, a manlevare l'Agenzia da eventuali	
	sanzioni o danni che dovessero derivare a quest'ultima dalla violazione	
	dell'impegno di cui sopra.	
	Articolo 18 Cessione del contratto e subappalto	
	È fatto assoluto divieto all'aggiudicatario di cedere, a qualsiasi titolo, il	
	presente contratto a pena di nullità.	
	Il subappalto sarà consentito, previa autorizzazione della Stazione	
	appaltante, nei limiti e alle condizioni di cui all'art. 119 del D.Lgs. n.	
	36/2023, purché dichiarato in sede di offerta e fatta sempre salva la	
	verifica del possesso in capo al subappaltatore dei requisiti richiesti	
	dalla norma.	
	Articolo 19 Norme di rinvio	
	Per tutto quanto non previsto dal presente Contratto, si rimanda alla	
	normativa comunitaria e nazionale vigente in materia di appalti pubblici	
	e al codice civile nonché al Capitolato Generale di cui al D.M.	
	19/04/2000 n. 145.	
	Articolo 20 Controversie e foro competente –	
	Eventuali controversie tra la Stazione Appaltante e l'Appaltatore relative	
	34	
Uso interno		

	all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia del presente contratto	
	saranno devolute all'Autorità Giudiziaria del Foro di Bologna.	
	Articolo 21 Domicilio	
	Ad ogni effetto le parti eleggono il proprio domicilio rispettivamente:	
	l'Agenzia del Demanio presso la Direzione Regionale Emilia Romagna,	
	sede di Bologna, Piazza Malpighi n. 19, dichiarando di voler ricevere le	
	comunicazioni a mezzo PEC all'indirizzo	
	dre_emiliaromagna@pce.agenziademanio.it , l'Appaltatore all'indirizzo	
	PEC _____.	
	Articolo 22 Spese del contratto	
	Le spese inerenti e conseguenti al presente atto, ivi comprese quelle	
	per la registrazione, marche da bollo e consequenziali sono a carico	
	esclusivo dell'Appaltatore che con la stipula del presente atto si	
	impegna a corrispondere.	
	Articolo 23 Trattamento dei dati personali	
	Come già chiarito nella documentazione di gara e con l'informativa	
	privacy sottoscritta dall'Appaltatore al momento della presentazione	
	dell'offerta, l'Agenzia del Demanio ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del	
	35	
Uso interno		

	GDPR Regolamento UE 2016/679 tratterà i dati relativi al presente	
	contratto nel rispetto dei principi di sicurezza e riservatezza. Le Parti	
	danno atto della correttezza e rispondenza al vero dei dati stessi,	
	esonerosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori	
	materiali di compilazione, ovvero per errori derivanti da una non corretta	
	imputazione dei dati medesimi negli archivi elettronici e cartacei. Fermo	
	restando quanto sopra, l'appaltatore esprime il proprio consenso al	
	trattamento dei propri dati in relazione alle finalità connesse al servizio	
	richiesto.	
	Le parti dichiarano di essere state informate sugli obblighi di	
	pubblicazione previsti dall'art. 37 del D.Lgs. 33/2013, relativamente alle	
	informazioni derivanti dall'affidamento del presente Contratto.	
	Articolo 24 Obbligo di riservatezza	
	L'Appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni,	
	ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di	
	elaborazione dati, di cui sia a conoscenza, o in possesso, durante	
	l'esecuzione del Contratto, o, comunque, in relazione ad esso, e di non	
	divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di	

	utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione dello stesso.	
	All'Appaltatore è fatto divieto di autorizzare terzi alla pubblicazione di notizie, fotografie e disegni dell'Opera, salvo esplicita autorizzazione scritta della Stazione appaltante.	
	L'obbligo suddetto sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario, o predisposto, in esecuzione del Contratto.	
	L'Appaltatore è responsabile per l'esatta osservanza, da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di tutti coloro che sono coinvolti, seppur a vario titolo, nell'esecuzione del Contratto, dei suddetti obblighi di segretezza.	

	La firma elettronica del legale rappresentante dell'appaltatore significa anche, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341 c.c., specifica approvazione, ove occorra, delle disposizioni di cui agli artt. 2 Oggetto e Obblighi dell'Appaltatore – 3 Tempi di esecuzione, Penali e Sospensioni dei lavori – 6 Corrispettivi e disciplina dei pagamenti – anticipazione – 16 Risoluzione del Contratto – 17 Codice Etico – 18	
	37	
Uso interno		

	Cessione del Contratto e Subappalto - 20 Controversie e foro	
	competente- collegio consultivo tecnico - 22 Spese del Contratto - 24	
	Obbligo di riservatezza, del presente atto, avendone ben compreso il	
	significato –	

Per l'Appaltatore

Il presente atto consta a video di _____ pagine intere e parte della _____ oltre al documento in allegato.

per l'Agenzia del Demanio

per l'Appaltatore

Firma digitale

Firma digitale